

Giancarlo VALLONE

ESSERE CITTADINI. ALBANESI E LEVANTINI IN ITALIA¹

1. Il percorso degli studi sulle immigrazioni levantine. - 2. Il lavoro e lo spirito associativo degli immigrati. - 3. I freni legislativi. - 4. Le condizioni giuridiche della cittadinanza. - 5. La distinzione in ceti dei cittadini e il diritto di governo della città. - 6. Un laboratorio dell'integrazione: Galatina (sec. XV-XVII).

1. Sappiamo bene, e da tempo, che esiste storicamente una costante relazione tra le due sponde adriatiche, che assume, in alcuni periodi, ed in particolare tra Quattro e Cinquecento, carattere di speciale intensità di migrazione di slavi, greci, albanesi in particolare verso ovest,² ed in particolare in Italia. Ogni regione bagnata dal mare, dalla Sicilia al Veneto, e, naturalmente anche le regioni più all'interno, fino alla Campania, al Lazio, alla Toscana, al Piemonte, sono interessate al fenomeno, e se n'è tratta, nel tempo, enorme bibliografia, che resta copiosa anche a limitarla al puro e semplice aspetto insediativo, ch'è quanto qui interessa. Si conoscono diverse opere anche a carattere sintetico, come quella antica e celebre, e di gran mole, del Rodotà, che mostra, naturalmente, ed anche in forza di notevoli riflessioni critiche sull'autore, come quella del 2007 di Matteo Mandalà, tutto il logorìo del tempo trascorso, e quella invece esile dello Scutari (1825) o di Giovanni Schirò (1834, per l'età antica) o di Tommaso Morelli (1842) fino alle *Istorie albanesi* del Tajani, edite nel 1886, con tendenza generalizzante e zibaldonesca, ma non priva di valide intuizioni, accanto ad autentiche stranezze.³ Invece il precedente opuscolo del Masci,⁴ ha il merito, fin qui misconosciuto, di dare spazio alle fonti

¹ This presentation is part of the discourse segment.

² Ce ne sono naturalmente anche verso oriente; ad esempio nel Convegno Internazionale su Giorgio Castriota Scanderbeg tenuto a Tirana i giorni 1 e 2 novembre 2018, A. Novik ha parlato delle migrazioni quattrocentesche di Albanesi verso la Bulgaria e da qui poi in Ucraina.

³ F. Tajani *Le storie albanesi*: un'ultima 'epoca', la quarta (trattata nelle ultime 166 pagine) riguarda gli Albanesi in Italia, e qui a p. 11 si leggono assai improbabili notizie su Giovanni Castriota Scanderbeg.

⁴ A. Masci *Discorso* pp. 105 ss.

giuridiche (la trattatistica, la decisionistica, la consulenza), che hanno, come forse nessun'altra, la capacità di esprimere l'idea d'insieme di questi stanziamenti: la loro costituzione in ordine sociale, e in unità politica con gli abitanti dei luoghi d'approdo, e, per altro verso, le condizioni della loro integrazione. L'impostazione prevalente, in ogni caso, non poteva essere ritenuta soddisfacente con il progredire della ricerca e l'affiorare della documentazione, e con la conseguente tendenza all'analisi territoriale ristretta. In Calabria, è generale opinione che gli studi documentari e critici sugli insediamenti albanesi e levantini regionali abbiano avuto origine nelle allegazioni giuridiche (e questo non sorprende) di Guglielmo Tocci (1865), non a caso usate come fonte nel saggio notevole di Capialdi, del 1918.⁵ Il prodotto più noto di questa tendenza è però il volumetto del 1941 di Domenico Zangari, *Le colonie italo albanesi di Calabria*, che ha, con molti e tradizionali difetti, ad esempio quello di ignorare in concreto gli strumenti e le strutture integrative, anche il merito di indicare una serie di documenti napoletani e una cospicua quantità di scritti precedenti sul tema, in genere articoli e contributi minori. Per la Terra d'Otranto il merito di una nuova impostazione va invece riconosciuto allo scritto, edito in volume nel 1921, del Coco, *Casali albanesi nel Tarentino*,⁶ con marcato, quanto discusso, impianto documentale anche periferico o localistico, destinato a lasciare larga traccia negli studi successivi su quell'area albanofona, unitamente all'altro, e più ordinato volumetto del 1929 su Faggiano:⁷ in entrambi una delle fonti documentarie più influenti è il testo (allora scarsamente noto) della visita pastorale del 1575 dell'Arcivescovo tarantino Lelio Brancaccio, con molte notizie sugli usi e costumi religiosi di quell'area; ma un'edizione ed uno studio attendibile di quel testo tarderà fino al 1984.⁸ A questo punto, la via

⁵ Capialdi *Di alcune colonie albanesi della Calabria* pp. 259-261.

⁶ Dapprima edito a puntate in «Roma e l'Oriente» XV semestre (1918) pp. 32-47, 137-155; XVI (1918) pp. 88-105; XVII (19) pp. 62-76; XVIII (1919) pp. 71-80; XX (1920) pp. 115-132.

⁷ P. Coco *Faggiano* pp. 39-46 sulla visita del Brancaccio; ma il volumetto non è privo di imprecisioni, di illazioni e a volte, pubblica i documenti da transunti o quanto meno trascrizioni anteriori (ad es. il doc. 7 del 1497 [pp. 93-94] deriva da una trascrizione del 1554: cfr. *Casali albanesi* XX p. 127).

⁸ E. Tomai-Pitınca *Istituzioni ecclesiastiche*, pp. 55-95 (edizione della visita del Brancaccio); alle pp. 99-105, una bibliografia attenta soprattutto agli aspetti ecclesiali. Aggiungo che, secondo una suggestione del noto musicologo Diego Carpitella, alcune musiche del tarantismo pugliese potrebbero essere di origine balcanica (per via d'immigrazioni).

della ricerca era segnata: si trattava di reperire documentazione in ambiti territoriali ristretti e anche minimi, e dunque se non sorprende che in Albania rimanesse una esigenza descrittiva di questi stanziamenti di albanesi in Italia, e in particolare in Italia meridionale, come dimostra ad esempio l'opera, in generale poco nota, di Kolë Kamsi († 1960),⁹ nemmeno sorprende che in Italia, e del resto anche fuori d'Italia, via via che studi seri ma di raggio ridotto si moltiplicavano, sorgesse l'esigenza di una conoscenza almeno esterna di questa proliferazione pulviscolare di contributi, con l'edizione di alcune bibliografie, o tentativi di censimento bibliografico, e sarà opportuno indicarne alcune: anzitutto quella generale edita in Germania nel 1978 a cura di P. Bartl,¹⁰ quindi un'altra edita a Cosenza nel 1994 di Attilio Vaccaro (*Italo-albanensia*), maturata poi nel 2004 in un'organica e attenta bibliografia ragionata, per dire così (A. Vaccaro, *Fonti storiche e percorsi della storiografia*); quindi quella edita nel 1995 in Albania, con particolare riferimento alla produzione in Italia,¹¹ e ancora un'altra edita nel 1996 a Lecce:¹² tutte opere meritorie, quanto, naturalmente, e a volte sommamente, incomplete, che rendono ancora utile, specie per la Sicilia e la Calabria, la consultazione dell'opuscolo rarissimo del Petrotta, *Saggio di bibliografia albanese* del 1931. Ora non è mio compito integrare bibliografie, ma mi sembrerebbe erroneo non ricordare quanto a queste bibliografie è spesso successivo, ma importante per la storia delle migrazioni e degli stanziamenti, ed è il caso del Veneto, e in particolare di Venezia, dove risalenti studi sulle migrazioni levantine hanno avuto un consolidamento specifico già in uno scritto di A. Ducellier del 1967, ed ora sono ripresi da uno studio breve di Monica Genesin,¹³ e, ancor più di recente in un'ampia monografia di Lucia Nadin.¹⁴ Ancor più in errore mi sentirei, in ragione del tema trattato sugli insediamenti, se omettessi di indicare una serie di

⁹ Kamsi *Shqiptarët e Italisë*, nell'edizione del 2006.

¹⁰ P. Bartl *Die Albaner*, pp. 469s sugli Albanesi in Italia (poche indicazioni).

¹¹ A. Sharrexhi, N. Basha, *Vepra të Autorëve ...Katalog*,: sono le opere possedute dalla Biblioteca Nazionale di Tirana, ordinate cronologicamente.

¹² E. Panareo *Saggio di bibliografia*, edizione postuma. Periodicamente aggiornata in internet quella di E. Ferraro, *Bibliografia arberesca etc.* (DigitaBook ©Arbitalia).

¹³ M. Genesin *Alla ricerca della diaspora(?) perduta* pp. 73-85.

¹⁴ L. Nadin *Migrazioni e integrazione. Il caso degli albanesi a Venezia*, in particolare pp. 101s.

contributi, assai spesso ignorati, com'è fatale che avvenga, in quei repertori bibliografici che ho già indicato. Devo così ricordare almeno i molti congressi organizzati per il 'Centro di studi sulla storia e la civiltà adriatica' (istituito dopo il 1973) dal compianto e vorticoso d'iniziativa Pier Fausto Palumbo (1916-2000), benché non se ne tragga moltissimo per lo studio delle migrazioni levantine in Italia, e in Terra d'Otranto in particolare. Ne indico sette: anzitutto *Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche*;¹⁵ quindi *Le relazioni religiose e chiesastico-giurisdizionali*;¹⁶ ancora il congresso *I rapporti demografici e popolativi*;¹⁷ quindi *Le relazioni economiche e commerciali*.¹⁸ Un nuovo congresso ha trattato *Le relazioni culturali ed artistiche*;¹⁹ quindi *I rapporti politici e diplomatici*;²⁰ ancora *L'Albania nei suoi rapporti con la sponda italiana*.²¹ Tralasciando una serie non irrilevante di contributi dispersi in varie riviste e volumi miscellanei, spetta ad un altro benemerito cultore di studi regionali, Sergio Anselmi (1924-2003) l'aver organizzato, nello stesso periodo del Palumbo, un convegno *Le Marche e l'Adriatico orientale: economia, società, cultura dal XIII secolo all'Ottocento*, tenuto a Senigallia il 10 e 11 gennaio 1976;²² quindi sarà edito a sua cura nel 1988, un volume collettivo, *Italia felix*, sulle migrazioni slave e albanesi in Romagna, negli Abruzzi, e in

¹⁵ Gli atti del congresso (tenuto a Lecce, Brindisi e Taranto dal 15 al 18 ottobre 1971), sono stati pubblicati a Lecce, nel 1973, dal CSS, e vi rilevano, per quel che qui interessa, i saggi di F. Gestrin *Le relazioni economiche tra le due sponde*; e di L. Lume *Le fonti documentarie marchigiane*;

¹⁶ Gli atti del congresso (tenuto a Bari dal 29 al 31 ottobre 1976), sono stati pubblicati in RSM 11-12 (1976-1977), e, come volume autonomo, e stessa paginazione, a Roma, CSSCA, 1979; vi rileva il saggio di Spremić *Osmosi di popolazione*.

¹⁷ Gli atti del congresso (tenuto a Foggia e zone del Gargano dal 5 ad 8 ottobre 1978), sono stati pubblicati nella RSM 14 (1979); vi rileva il saggio di F. Gestrin *La migrazione slava a Fano* e quello di P. Bartl *Fasi e modi dell'immigrazione albanese in Italia*.

¹⁸ Gli atti del congresso (tenuto a Lanciano, Atri Chieti, L'Aquila dal 13 ad 17 aprile 1980), sono stati pubblicati nella RSM 15-16 (1980-1981).

¹⁹ Gli atti del congresso (tenuto a Vasto, Chieti, Termoli dal 23 al 26 giugno 1984), sono stati pubblicati nella RSM 19-20 (1984-1985).

²⁰ Gli atti del congresso (tenuto a Ancona, Jesi, Fabriano, Senigallia e San Marino dal 28 febbraio al 4 marzo 1987), sono stati pubblicati in RSM 21-22 (1986-1987), e, come volume autonomo, e stessa paginazione a Roma, CSSCA, 1988, e vi rivela la seconda edizione del saggio di R. JURLARO, *Immigrazione slava in Brindisi*.

²¹ Gli atti del congresso (tenuto ad Ancona e Senigallia il 30 gennaio e primo febbraio del 1992) sono editi in RSM 27 (1992).

²² Interessano i temi che tratto in questo mio scritto in particolare, tra l'altro, i saggi di Annibaldi *Immigrati albanesi e schiavoni* e Natalucci *Insedimenti di colonie*.

particolare nelle Marche (con attenzione documentata per Fabriano, Jesi, Ancona, Recanati).²³ In entrambe le opere è presente un saggio importante di M. Sensi sulle fraternite di slavi nelle Marche nel secolo XV.²⁴ Perché il saggio di Sensi, che del resto ha delle anticipazioni negli scritti dello storico di Lubiana, Ferdo Gestrin, è importante? Perché si coglie con nettezza un 'oggetto' storiografico gravido di interesse e di grande forza costruttiva: la tendenza di levantini immigrati a organizzarsi in forma, per così dire, autogena, o comunitaria, il che fa corona alla questione in parte più nota, ma egualmente poco indagata, e invece estremamente importante, della organizzazione politica e istituzionale del loro afflusso, che, evidentemente, presuppone a sua volta uno studio attento, e ben difficile, anche della loro condizione giuridica, cioè del loro *status* nel diritto degli stati italiani di approdo. Lo studio di un tal profilo ultimo mi è sempre sembrato indispensabile per comprendere in concreto la realtà degli stanziamenti e le condizioni possibili d'integrazione, e fin dal 1981 ho proposto la questione in un saggio legato al Regno o Viceregno napoletano,²⁵ che resta, mi pare, il tentativo più largo sul punto e sul luogo, mentre notizie di raggio più ridotto mostrano la loro produttività in specie se alla documentazione d'archivio viene unito il riferimento a testi normativi, com'è avvenuto per la regione del Vulture, in Basilicata.²⁶ Per le altre aree regionali, in particolare per Sicilia e Calabria, tralascio ogni indicazione di contributi, del resto dispersi in produzione puntiforme,²⁷ e ricordo soltanto uno studio di P.

²³ *Italia felix. Migrazione slave e albanesi in Occidente*. Vi rilevano anche i saggi di Bonazzoli, Delucca, *Slavi e albanesi nella Romagna* e di Pierucci *Emigrazione slava nelle province abruzzesi*. Debbo la lettura di questo raro volume alla gentilezza dell'avv. Luciana D'Andrea. Esiste anche una letteratura specifica per l'area beneventana, per la Basilicata e soprattutto per il Molise: Vaccaro *Fonti storiche e percorsi della storiografia* pp. 175- 177.

²⁴ Editto sia in *Le Marche e l'Adriatico orientale* pp. 53 -84 (dal quale cito); sia, con riduzioni, in *Italia felix* pp. 192-212.

²⁵ G. Vallone *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese* pp. 48-54. Questo saggio fu edito nel 1981, poi, con aggiunte, nel 1986 e, infine con ulteriori aggiunte nella raccolta del 1993 di *Feudi e città*. Da questa ultima versione, è tratta una parziale traduzione albanese in Vallone *Periudha pas Skënderbeut* pp. 13s.

²⁶ F. L. Pietrafesa *Le immigrazioni albanesi* del 1991, dove si ripubblica anche qualche testo legislativo già pubblicato, perché inedito, da me.

²⁷ Ricordo, tuttavia, il volumetto a c. di C. Rotelli, *Gli Albanesi in Calabria. Secoli XV-XVII* (Cosenza 1990²); e le indicazioni in Vaccaro *Fonti storiche e percorsi della storiografia* pp. 177s., 183s., 187 s. Più di recente gli studi di D. Cassiano, *Strigàri...*(Cosenza 2004), e di I.

De Leo su S. Sofia d'Epiro che è notevole anche per l'uso di documentazione locale.²⁸ Ci si può rendere conto da quel che precede di quanto numerose siano le ricerche, e, pur limitandosi a computare gli studi citati e ricordati in esse, dell'impossibilità di dominare l'insieme, anche soltanto per elencazione bibliografica. Nello specifico degli studi insediativi in Puglia e in Terra d'Otranto, vorrei dar conto, in breve, solo degli studi che mi saranno utili in seguito, o poco più, evitando il richiamo di studi pioneristici, ma largamente sedimentati in opere successive, come quelli di L. G. De Simone (con lo pseudonimo di E. Aar), e perciò notando anzitutto i diversi contributi documentati e rivelatori di Cesare Colafemmina su albanesi e slavi in Capitanata dal 1988 al 1994, e in particolare su San Severo, Lucera e San Giovanni Rotondo con una escursione, nel 1986, sulla colonia slava di Gioia del Colle, assai utile non solo per la quantità di documenti inediti sia centrali (napoletani) che periferici, ma anche per l'informazione precisa su altre immigrazioni in terra di Bari,²⁹ che in effetti è la meno fornita di studi specifici, per quanto io ne sappia.³⁰ Invece l'area tarantina, dopo la stagione del Coco, è stata forse quella più ricca di contributi, e vi rilevano, per la serietà dell'impostazione, gli scritti di Tomai Pitinca: intanto uno studio sull'immigrazione nel secolo XV in Taranto città,³¹ ma in particolare un metodico esame delle *Comunità albanesi nel Tarentino*, redatto come presupposto alla storia ecclesiale, poi portato a prova nella edizione, già ricordata, della visita pastorale del Brancaccio,

Mazziotti, *Immigrazioni albanesi in Calabria...San Demetrio Corone...* (Castrovillari 2004), e il ponderoso V. Librandi, *Vakarici. Vaccarizzo Albanese*.

²⁸ P. De Leo *Insediamenti albanesi in Calabria* pp.195- 217. Interessano anche per la bibliografia risalente, i due saggi di V. Giura. *Per la storia degli albanesi d'Italia e La comunità greca di Napoli*.

²⁹ Colafemmina *La colonia slava di Gioia* (con notizie anche su albanesi e slavi in diversi altri nuclei abitativi pugliesi); e, in particolare C. Colafemmina *Nuovi documenti sugli albanesi e gli slavi in Capitanata* (1996) dove omette alcune note e documenti di *Albanesi e gli slavi in Capitanata* (1994); nonché Colafemmina *Albanesi a San Giovanni Rotondo* con due documenti inediti su Giovanni Castriota Scanderbeg; mentre sull'area ricordo almeno Di Biase *Gli Schiavoni e il casale della Trinità*. Ha impianto descrittivo A. R. Fiorella Danila, *L'Albania d'Italia*, Ed. Cannarsa, Vasto 1998.

³⁰ A parte le notizie su Gioia e altri centri del Colafemmina e quelle su Trani, che indicherò, di Perrone Capano, vorrei notare almeno, per i Coronei di Barletta, lo spoglio in *Mandalà Mundus* pp. 172-174.

³¹ Tomai Pitinca *Note su una comunità greco-albanese di Taranto*. Convergono altre fonti che confermano la presenza numerosa in Taranto, a fine Quattrocento, di comunità levantine (greco, slavi e soprattutto albanesi): ad es. Sanudo *Diarii* vol. II coll. 367, 377 (1496).

e già prima uno scritto sulla masseria *Santa Maria della Camera*,³² il tutto sempre ispirato ad una revisione critica dei dati tradizionali anche geografici (da integrare per le possibili date d'insediamento con gli studi successivi di P. Dalena). Nello stesso periodo ricordo un saggio di Picchierri sugli albanesi a Sava e Manduria,³³ e sarebbe facile citare diverse monografie su singoli nuclei abitativi, nelle quali tuttavia il metodo documentale ha stentato ad affermarsi anche soltanto come base della ricostruzione storica del centro abitativo.³⁴ Per l'area brindisina, rileva soprattutto Brindisi città, e qui, alla metà del Quattrocento, nel periodo orsiniano, la questione fondamentale è quella del ripopolamento della città. Conosciamo un'istruzione, ben nota, di re Alfonso d'Aragona al principe Orsini, in data 8 aprile 1452, che intimava: ove gli Albanesi, minacciati o scacciati dai Turchi, «recorressero a Leche, Brindisi o altre terre vestre, quelli faczati benignamente receptare».³⁵ O che Orsini accogliesse quest'invito, o che, invece, non l'abbia fatto, certo è che ben trecento fuochi di slavi, e non di albanesi, risiedevano in Brindisi subito dopo la sua morte, stando ad un documento raccolto da Annibale de Leo, ed edito nel 1971 dal Papuli; una quantità impressionante dato che nel 1463-1464 la città era stimata per un totale di 800 fuochi residenti,³⁶ e per fare un paragone significativo basta ricordare che nel 1522, a Vasto, è da ritenere notevole la presenza di 50 fuochi di schiavoni su 850 fuochi fiscali, o a Fabriano 40 fuochi levantini su 1000 fuochi.³⁷ In ogni caso, questa notevole numerosità determinò Federico d'Aragona, non ancora re, e forse nell'anno 1485, a stabilire che nel reggimento civico di Brindisi su otto 'deputati' del ceto polare due fossero «della Nazione

³² Tomai Pitinca *Comunità albanesi nel Tarentino* (1981, 1982); *Santa Maria della Camera* (1977).

³³ Picchierri *Altri cognomi di origine albanese* (1982). Studia l'integrazione degli albanesi in Manduria attraverso l'imparentamento G. Delille *I meccanismi sociali* pp. 103-105, ma ricordo anche il precedente contributo di Greco *Immigrazioni di Albanesi e Levantini in Manduria*.

³⁴ Segnalo soltanto, per l'impianto documentale A. Cinque *Carosino* (pp. 87s.); Musardo Talò, *Monteparano* (pp. 68s.); soprattutto Greco *Feudo e masserie a Monteiasi*.

³⁵ J. Mazzoleni (ed.), *Il 'Codice Chigi'* pp. 283-284.

³⁶ Per Brindisi Jurlaro *Immigrazione slava in Brindisi* p. 95. Questo scritto approfondisce l'altro Jurlaro *Gli Slavi a Brindisi*. In entrambi si fa largo uso anche dei registri di battezzati, assai risalenti in Brindisi.

³⁷ Pierucci *Emigrazione slava nelle province abruzzesi* p. 239. Per Fabriano M. Sensi, *Fraternite di slavi nelle Marche* p. 66.

Greca et Albanese et Schiavona»;³⁸ conosciamo anche la presenza di 17 fuochi di albanesi o 'sclavoni' in Francavilla nel 1509,³⁹ mentre per Mesagne, dove risiedeva Giovanni Granai Castriota ed una famiglia dell'importanza dei Musacchi, a me son note soltanto le generiche notizie tramandate dall'erudizione locale, e poco più; certo vi erano presenti albanesi e 'coronei'. Quanto all'area leccese, sappiamo bene che anche in questa area, come nel resto di Puglia, vale quanto fu detto per altre località, e cioè «che ogni pur piccolo archivio municipale d'Italia centro-orientale serba documentazione in merito»⁴⁰ alla presenza di levantini e albanesi; tuttavia le ricerche sono assai scarse, e le più significative a me note sono una breve ma documentata informazione di M.A. Visceglia, che consente uno sguardo preciso alle presenze in diversi centri del leccese anche se soltanto per l'anno 1574;⁴¹ inoltre quella antica di S. Panareo, e quella più recente di Chirizzi. In particolare la ricerca del Panareo ci fa sapere da fonti oggi distrutte, che nel 1472 c'erano fuochi di albanesi, greci e slavi a Aradeo (3 fuochi), Veglie (3), Grottaglie (3, oggi in provincia di Taranto), Galatone (6), Copertino (11); «nel 1561 non v'è paese quasi che non registri la presenza di Albanesi con qualche slavo o slavone e greco».⁴² Egualmente nel saggio di Chirizzi, dedicato soprattutto a Lecce, sono registrate, da fonti archivistiche, presenze di albanesi in Mesagne (22 fuochi nel 1548-1549), San Donaci (49 fuochi), e San Pancrazio, che sono oggi in provincia di Brindisi, e poi Campi, e Tutturano.⁴³ Quanto a Lecce, sappiamo da Nicola Vacca, nelle sue postille al celebre libro del de Simone, che nel 1510 vi risiedevano ben 94 fuochi di Albanesi,

³⁸ La notizia è notata in antico nella antiquaria brindisina; era già nota all'inizio del Novecento alla storiografia slava (Spremić *Osmosi di popolazione* p. 153 nt.31); la ribadisce nel 1962 Perrone Capano, *Sulla presenza degli slavi* p. 160; con documenti anche sugli slavi in Trani e Manduria. Segnalo anche, per la cospicua comunità greca di Brindisi tra Sette e Ottocento, Carito *Ottone di Grecia*.

³⁹ Colafemmina *Frammenti* pp. 182-183.

⁴⁰ Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* p. 59 nt. 6.

⁴¹ Visceglia *Territorio* pp. 100-104, con notizie anche per l'area tarantina. L'importanza indicativa della tabella del 1574 (p. 103) è opportunamente minimizzata dall'autrice; si tratta probabilmente di uno dei censimenti annuali riservati ai levantini di recente arrivo *in loco*, che non tengono dunque conto dei levantini lì già residenti da tempo e censiti fiscalmente nelle numerazioni ordinarie.

⁴² Panareo *Albanesi nel Salento* pp. 331-332.

⁴³ Chirizzi *Albanesi e Corfioti* pp. 174-175.

mentre nel 1508 ne erano censiti 87,⁴⁴ e dunque diverse centinaia di persone: una situazione in tutto confermata da un importante documento del 1474, studiato da Benedetto Vetere, e dove sono indicati centinaia di albanesi, con i loro nomi, quasi tutti contadini e manovali, residenti a Lecce.⁴⁵ Quanto a studi specifici su centri minori, so indicare soltanto il mio *Aspetti giuridici e sociali* del 1981, dedicato a Galatina, con una ulteriore messa a punto nel 2008⁴⁶, e con contributi intermedi di V. Ligori.⁴⁷

2. Anche una semplice consultazione degli scritti indicati precedentemente, o di alcuni tra essi, conforta l'idea che questo flusso migratorio da una sponda all'altra dell'Adriatico, ebbe sì delle occasioni di maggiore intensità (ma non certo quella di Demetrio Reres, che probabilmente non è mai esistito),⁴⁸ legate alla pressione turchesca: nel 1468, con la morte di Scanderbeg, nel 1479, con la caduta di Scutari, e poi ancora nel 1534 (ma già nel corso del 1533) con la caduta e la cessione di Corone, in Morea; ma, intanto, l'impeto dei Turchi nell'area balcanica era stato continuo, e con successi ininterrotti in tutti quei decenni o in quelli precedenti; inoltre è ben evidente, che stanziamenti ci furono nella seconda metà del Cinquecento, nel Seicento, e ancora nel Settecento, ed è necessario condividere la diffusa intuizione che per le età medievali precedenti, il flusso da oriente è stato considerato meno rilevante forse soltanto per la penuria del materiale documentario.⁴⁹ C'è di più: una lettura del fenomeno migratorio spinta a maggiore profondità, mostra bene che questo generale movimento, se a volte ancora si origina dalle vessazioni del Turco, come avviene per l'odissea degli abitanti di Bria, presso Scutari,

⁴⁴ De Simone *Lecce* pp. 498-501: 499. Per il 1508 Visceglia *Territorio* p. 92.

⁴⁵ Vetere (ed.) *Il 'quaternus'*.

⁴⁶ Vallone *Il laboratorio* ripreso anche qui come ultimo paragrafo.

⁴⁷ Ligori *Spunti*, pp. 30-32; Ligori *Famiglie, parentele* e ancora Ligori *Ferrante*. Da un mutilo inventario del 1464 si ricava la presenza in Galatina di almeno sette fuochi di levantini: Massaro *Potere politico* p. 27 nt.37.

⁴⁸ Mandalà *È mai esistito Demetrio Reres?* (2006) in *Mundus* pp. 67-146. Piuttosto si conoscono diversi membri della famiglia Renesi, nel corso del Cinquecento: Xhufi *Árbërit e jonit* p. 830 e *ad indicem*.

⁴⁹ Segnalo il dotto volume di Spagnoletti *Un mare stretto e amaro*, che esamina la storia delle complesse relazioni tra le due sponde adriatiche, e dunque non solo le migrazioni, ma anche le incursioni dei Turchi, i profili religiosi e molto altro.

giunti nel 1756 a Canino e nel borgo abbandonato di Pianiano nel viterbese, quindi a Poggio Imperiale, nella Puglia capitana, e poi ancora a Pianiano,⁵⁰ in generale deve esser compreso piuttosto nel quadro della «circolazione europea del lavoro», e dunque con attenzione rivolta anzitutto ai fenomeni di decremento demografico che, rispetto ai tre secoli precedenti, segnano il Trecento e il primo Quattrocento anche in Italia, per cause legate ai complessi e ripetuti fenomeni epidemici e per il conseguente spopolamento delle campagne, che nell'Italia comunale s'aggiunge alle affrancazioni collettive dei servi della gleba, con il loro conseguente inurbamento. Questa massa di 'uomini senza terra' giunge dunque in località dove sono molte le terre abbandonate e inselvaticchite,⁵¹ e il motivo prevalente del trasferimento non è, spesse volte, la paura del Turco, ma la fame e il bisogno di lavoro corrisposti, d'altra parte, dalla necessità, fino a saturazione, di manodopera per campagne e città. Non c'è insomma gran differenza tra quanto si temeva a Ragusa, alla fine del Trecento, e cioè il sopraggiungere di torme di «sclavones famaticos» e quanto gli Albanesi di Lecce comunicavano nel 1655 ai loro compatrioti oltre Adriatico, e cioè «con quanta quiete si vive in christianità»:⁵² si tratta anche e comunque di non patire la fame e di trovare dove soddisfarla. A questo quadro si informano gli studi sui domini veneziani che mettono in evidenza come si ritenesse necessario «colonizzare le regioni rimaste a lungo spopolate» per le guerre o la peste o altro ancora, e ad esempio, si deve a questa impostazione la nascita di Borgo Erizzo, un centro che gode di molti studi, presso Zara, sulla cui fondazione, proprio perché tarda, intorno al 1726, si sono conservati, e messi a frutto, documenti molto chiari e rivelatori, sia degli intenti della Repubblica, sia, tra l'altro, delle particolari condizioni di favore riservate agli albanesi residenti («l'esenzione per il corso di dodici anni continui da ogni fazione reale e personale di Pubblico servizio»⁵³): e le esenzioni da prestazioni o le agevolazioni fiscali sono un tratto che per essere non esclusivo degli stanziamenti nei domini veneti, apre un percorso interpretativo quasi

⁵⁰ Si descrive la vicenda nel documentatissimo ed equilibrato studio di Sarro *L'insediamento albanese di Pianiano*.

⁵¹ Pagine mirate e consapevoli in Anselmi *Prefazione*.

⁵² Anselmi *Prefazione* p. 17 e Panareo *Albanesi nel Salento* p. 334.

⁵³ Thallóczy *Die albanische Diaspora* pp. 322-330; Stipčević *La politica veneziana*, pp. 40-48; 42, 44, 46 (negli atti del congresso *L'Albania nei suoi rapporti con la sponda italiana*).

per nulla praticato e che è invece necessario mettere a fuoco. E comunque la politica veneziana non riguarda solo la Dalmazia, l'Istria, ma ad esempio anche Corfù; qui, e lo sappiamo da una conferma del 1440 ad una, come vien detto, consuetudine locale, il Bailo cittadino «pro apopulando insulam potest pro arbitrio suo facere exemptorum ab angariis omnes venentes illuc ad abitandum»⁵⁴ e sono in genere «Albanesi, e Cefalonioti», ma anche, come sappiamo da altre fonti, pugliesi e salentini, spesso da Nardò e da Otranto. Insomma, quanto precede basta a sostenere che le politiche di accoglienza non sono ispirate soltanto dalla *pietas* di un comune sentire cristiano; ma apre anche una gran questione: come queste politiche di accoglienza, ispirate anche dalla necessità di accogliere, si esprimono in organizzazione del lavoro? e con diversa ottica, come si costituisce la condizione giuridica degli immigrati? Come già ho detto, per queste domande, e per altre ancora, non ci sono molte risposte. Spetta a Sergio Anselmi il merito di aver mostrato come nelle Marche, ed in altre aree dell'Italia centro-orientale il contratto di mezzadria, che obbliga il mezzadro alla residenza sul fondo, viene metodicamente applicato a albanesi e schiavoni, con l'effetto di un recupero larghissimo dei territori inselvaticiti, ma anche, secondo l'autore, di una rapida perdita della lingua e cultura originaria appunto per la dispersione nei territori, lì dove gli immigrati accedono al contratto.⁵⁵ Invece nell'Italia meridionale prevarrebbero altri tipi di contratto, come la colonia parziaria e il terratico, che non obbligando il contadino levantino alla residenza sul fondo, gli consentirebbe la permanenza in nuclei abitativi con l'effetto di plurali presenze, lì, di levantini e perciò con più duratura conservazione dell'identità.⁵⁶ Naturalmente ci sono delle

⁵⁴ Il testo è accolto in quella che sembra una rarissima allegazione a stampa, edita, pare, a Venezia, nel 1791: *Per l'ordine de civili della città di Corfù contro l'ordine nobile della suddetta città*, che io non ho potuto rintracciare, ma che è largamente usata in N. E. Karapidakis *La formazione di un ceto di potere* pp. 165- 175: 166 nt.5, 171 nt.22. Per riscontro indico la «provisio pro apopulando insulam Nigropontis» del 20.IV.1402 che si legge nel Sathas e in G. Valentini, *Documenti*: doc. 89 p. 314; qui anche il doc. 129 (p. 325) del 20. VII. 1446 per Drivasto dove compare il non ignoto 'Belliacio Ongaro' ('de Ungariis'), certo avo o parente del personaggio in B. Papadia, *Memorie* p. 44.

⁵⁵ Anselmi *Prefazione* pp. 20-21, 30; e *Schiavoni e Albanesi* pp. 151s., 159s.

⁵⁶ Conserva notevole utilità La Mantia *I capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia*: sulla letteratura connessa e altre fonti, si legga Vaccaro *Fonti storiche e percorsi della*

ragioni per tutto questo, ed una è che nell'Italia meridionale, a differenza dell'altra Italia, sono moltissime le città e i nuclei abitativi sottoposti a feudo, e il feudale spesso ha diritto di decima sui prodotti agricoli, il che rende evanescente l'utile che deriva dalla divisione del prodotto nel contratto di mezzadria o di pastinato. Certamente da tutto questo non può derivare, e per lo stesso Anselmi non deriva affatto, che la conservazione dell'identità levantina originaria sia stata più facile e perseverante in Italia meridionale; invece una maggiore capacità di perseveranza deriva, come canone generale, in tutta l'Italia adriatica, ed anche altrove, dalla coesistenza di molti levantini nello stesso nucleo abitativo, sia esso preesistente al loro arrivo, o sia invece stato fondato da loro, com'è il caso di molti casali dell'Albania tarantina, o dell'Abruzzo, del Molise, del Vulture, della Calabria, della Sicilia e negli stessi domini veneti, o in altri luoghi. A riprova basterà indicare le diverse istituzioni identitarie che sorgono un poco dovunque: a Vasto in Abruzzo, esisteva una chiesa per il culto degli slavi intitolata a San Nicola degli Schiavoni già nel 1362; a Lecce greci e albanesi, forse dalla fine del Quattrocento, praticano il rito bizantino nella chiesa, a lungo parrocchiale, intitolata a San Nicolò dei Greci;⁵⁷ a Roma, già dal 1441, esiste la confraternita dei Dalmati, poi con ospedale e chiesa di San Gerolamo, a Venezia la confraternita e la chiesa di San Giorgio degli Schiavoni, e la Scuola di San Maurizio della comunità albanese; abbiamo anche notizia dell'autorizzazione vescovile per gli «sclavii» di Ancona a costituire nel 1478 una loro parrocchia.⁵⁸ Più recenti sono istituzioni famose come il Collegio illirico di Loreto (istituito nel 1627) e quello di Fermo (dal 1663), entrambi per la formazione nel rito romano, a fine poi di missione nei paesi d'origine, di dalmati e slavi immigrati; e, ancora più tardi, il Seminario corsiniano di San Benedetto Ullano in Calabria, o il Seminario Greco-Albanese del Guzzetta a

storiografia pp. 145-152. Inoltre Barone, Savaglio etc. *Albanesi di Calabria*, che esamina il ruolo in specie della feudalità nel favorire le colture con contratti. Per uno sguardo comparativo, e non più d'uno, fuori d'Italia, rinvio soltanto al cd. 'codice' di Stefano Dušan (1349) che sembra limitare assai l'intensificarsi della presenza di Albanesi nello stesso villaggio: *The code of Stephan Dušan* art. 82 (p. 213).

⁵⁷ Pierucci *Emigrazione slava nelle province abruzzesi* pp. 235, 239; Chirizzi *Albanesi* pp. 176s.

⁵⁸ Foretić *Sui rapporti culturali croato-italiani* pp. 81-82; Nadin *Migrazioni* pp. 101s.; Anselmi *Schiavoni e Albanesi* p. 157 (e Sensi, *Slavi nelle Marche* p. 486).

Palermo;⁵⁹ sullo sfondo c'è la gran questione della organizzazione istituzionale della chiesa greca in Italia, indubbiamente rilevante, ma che, per una serie di ragioni, esula dagli intenti di questo saggio, anche se merita di essere ricordata l'esistenza pretridentina di un metropolita bizantino dei levantini di fede 'greca' trasferiti in Italia, mentre resta del tutto incerta la funzione, e l'esistenza, dichiarata per il 1479, di un «consul Sclavorum in Regno Sicilie citra Pharum».⁶⁰ E, a prescindere da questi tratti di coesione più istituzionale, la tendenza comunitaria effonde spontaneamente in forme varie e plurali di riconoscimento identitario non necessariamente religioso; naturalmente questo non si riscontra in piena visibilità nei vari centri a popolazione esclusivamente slava o in particolare *arbëreshe*, che in proprio conservano a lungo la lingua originaria e il rito greco. Si riscontra invece in quei nuclei abitativi misti dove gli immigrati risiedono tuttavia in numero considerevole; e qui l'inclinazione coesiva sembra evidente soprattutto nell'immigrazione slava, ed anzi non mancano riflessioni sulle diversità di mentalità collettiva tra le due popolazioni migrate, ed anche sull'ostilità tra esse.⁶¹ In realtà è possibile che questa maggiore inclinazione coesiva sia legata al differente grado degli studi sul punto, che sono assai più ricchi e attenti nelle Marche, dove l'afflusso di slavi, dalmati e istriani è comunque prevalente, rispetto alle regioni dell'Italia meridionale dove invece prevale l'immigrazione albanese. In ogni caso Mario Sensi ha studiato le 'fraternite' di slavi nelle Marche, cioè associazioni laicali, quasi sempre insediate in una chiesa, che venivano autorizzate ('tollerantia') spesso con obbligo di prestare attività assistenziali-ospitaliere (gravosissime in tempo di peste), ma ottenendo anche, per gli associati nullatenenti, che erano i più, riduzioni fiscali; se n'è censita la presenza (a volte plurale) in 13 località, e solo in tre fra queste (Fabriano, Loreto e due a Recanati) le 'fraternite' sono di

⁵⁹ Anselmi *Prefazione* pp. 23, 31; Giura *Per la storia degli albanesi* pp. 157- 173; Mandalà *Mundus* p. 29 s.: tutti con rinvii bibliografici. Per il seminario corsiniano e per il Guzzetta: Vaccaro *Fonti storiche e percorsi della storiografia* pp. 179-182, 184-185 nt. 1. Due alunni albanesi (tre dal 1708) erano accolti nel celebre Collegio Urbano a Roma: Spagnoletti *Un mare stretto e amaro* p. 89;

⁶⁰ Sensi *Slavi nelle Marche* pp. 486-487 (con bibliografia sulla chiesa greca in Italia in particolare meridionale); Spremić *Osmosi di popolazione* p.153. Consolati ragusei in Abruzzo sono ricordati in Pierucci *Emigrazione slava nelle province abruzzesi*.

⁶¹ Anselmi *Schiavoni e Albanesi* pp. 153-155; Natalucci *Insedamenti di colonie* pp. 109-111.

albanesi.⁶² Su stimolo di queste ricerche è stata anche indicata una fraternita di slavi a Rimini, la «societas Sancti Antonii», dalla fine del Quattrocento.⁶³ Nel Regno meridionale, nella Puglia, mi è nota una sola «universitas Albanica» (o «universitas Albanensium»), quella di Galatina, ed è, come si vedrà, titolare del giuspatronato della chiesa di San Nicola «de foveis», ancora vitale nel corso del Seicento, e retta da sacerdoti di stirpe albanese, e di rito greco, ma anche latino. Il progresso degli studi potrà rintracciare altre attestazioni di spirito comunitario nelle località dove più numerosa fu l'immigrazione levantina ed albanese, e le possibilità di riscontri sono intense, e non solo nel Regno, perché il consolidamento fraterno è in generale accettato, se non favorito; e non tragga in inganno l'ostilità che i Veneziani ebbero per la costituzione di confraternite di greci nei loro domini, come in Corone,⁶⁴ perché si tratta di possedimenti in Grecia ed è dunque evidente il pericolo di costituire con le fraternite una resistenza anche interna al loro dominio.

Dunque il primo tratto della condizione giuridica degli immigrati levantini è definito dal loro inserimento nelle attività agricole e artigiane, ed anche dalla loro partecipazione ad associazioni comunitarie etniche, o dal loro inserimento in istituzioni comunque identitarie: un insieme che intanto esprime un indirizzo di ricerca destinato a sicuro sviluppo, ma poi costituisce un appoggio che rafforza la posizione giuridica dei migranti nei luoghi di arrivo, e si iscrive nel percorso complesso che trasforma una semplice presenza sulle nuove terre nello *status* di cittadino. Bisogna però guardare più in profondità.

3. Certamente lo studio dei contratti agrari rende ben conto dei metodi di ripopolamento di località abbandonate e inselvatichite, e definisce, già in ragione del proprio regime giuridico, il rapporto, per così dire, tra «privati», in particolare tra proprietari e lavoratori della

⁶² Sensi *Fraternite di slavi* pp. 71-84. Altre due fraternite di slavi ad Ascoli sono indicate in Sensi *Slavi nelle Marche* p. 488. Anche Gestrin *Le relazioni economiche* pp. 99-100; *La migrazione slava a Fano*, pp.139-140; e Sassi *Immigrati* p. 92 e nt. 15 sulla «università degli Albanesi per il cero» alla festa di San Giovanni a Fabriano; mentre Moroni *Schiavoni, morlacchi* p. 154, data al 29 maggio 1337 la prima notizia della «fraternitas Sclavorum Sancti Petri Martiris» a Recanati.

⁶³ Bonazzoli, Delucca, *Slavi e albanesi nella Romagna* pp. 222, 230.

⁶⁴ Petta *L'esodo dei Coronei* p. 37.

terra, e quindi fissa, a secondo del contratto, la residenza in campagna invece che nei nuclei abitativi circostanti, con conseguenze, evidenti, sulla consistenza ‘comunitaria’ inurbata, e prospettive connesse degli immigrati. Tuttavia la posizione dell’immigrato in relazione alla terra e alla proprietà o alla ‘sua’ stessa comunità, non esprime ancora una sua posizione in relazione al potere. Resta da comprendere il profilo per così dire ‘pubblico’ dell’immigrazione. E questo profilo rileva in primo luogo per un aspetto oggettivo, e cioè per quei tratti dell’attività dell’immigrato, e per quei suoi comportamenti, che incidono nell’ordine e nell’unità della vita associata, senza costituirsi in diritti, ma al contrario ledendo un dovere e profilandosi contro la disciplina di quell’ordine pubblico, e contro le leggi disposte a sua tutela. In secondo luogo il profilo pubblico della presenza dell’immigrato e una sua relazione col potere, rileva quando gli si attribuisce una posizione ‘forte’ di diritto, quella che gli consente, o gli dovrebbe consentire, una partecipazione attiva, in varia misura, all’unità politica e al governo della città: lo *status* di cittadino. Bisogna tuttavia fare almeno una premessa generale.

Il cittadino e lo straniero, in questa lunga stagione, non ricevono regime da stato e nazione, ma da città e nucleo abitativo: il pluralismo delle autonomie civiche articola e moltiplica a sua volta la pluralità delle fonti, e non c’è da meravigliarsi che la storiografia sia stata spesso incline agli elenchi, anche se è assai più produttivo cercare di capire come tanta pluralità possa fare unità, o sistema. Non è facile impresa; ma almeno un carattere generale può essere intanto indicato, e n’è autore, per indicare tra molti un autore celebre, Monaldo Leopardi, il padre del poeta, che nei suoi *Annali di Recanati*, sintetizza una convinzione, largamente attestata e condivisa, tratta dalle fonti: gli Albanesi è «gens ad necem, interitum et infectionem super omnem aliam prona temporibus nostris»;⁶⁵ altri tuttavia pensano diversamente, e, parlando dell’Albania tarantina si son ritenuti ad essa non applicabili i «foschi giudizi sulla condizione civile e umana degli Albanesi d’Italia riferiti da tutta una letteratura».⁶⁶ La diversità è, come ben si capisce, apparente: nei casali dell’Albania tarantina vivono quasi soltanto

⁶⁵ In Anselmi *Albanesi e Schiavoni* p. 154. Le rampogne contro gli Albanesi immigrati sono naturalmente legione; ne coglie alcune in Botero Spagnoletti *Un mare stretto e amaro* p. 87.

⁶⁶ Tomai-Pitınca *Istituzioni ecclesiastiche* p. 15.

persone d'origine albanese e, in misura minore, di altre aree levantine, e le occasioni di conflitto sono per così dire solo endogene o, se si vuole, legate a rapporti di vita ordinaria priva alla fine di mescolanze etniche; ma poi questo vale solo per la vita interna nei casali e resta sempre il fatto che per gli abitanti di Taranto e di altre località circostanti questi «casali dishabitati et senza mura soleno essere albergo et loco de latrati... et più al presente che mai per essere stati Greci, Albanesi et homini de malavita» con tanto di richiesta, accantonata, di condurre i levantini lì abitanti «in terre murate». ⁶⁷ Invece dove c'è mescolanza di popolazione, il conflitto esplode frontalmente anche per altro tipo di ragioni, quali appunto l'estraneità degli immigrati al ceppo indigeno, e, insomma, per la mescolanza stessa; se ne può citare un esempio di straordinaria vitalità per il 1491 in Nardò, quando si registrano, indubbiamente furti, aggressioni, risse, ingiurie e minacce, che avvengono tra albanesi, schiavoni, corfioti, anche ebrei, oltreché, naturalmente tra neretini, ma che si accendono di colori ed effervescenze ulteriori quando lo scontro è misto, ed allora spiccano per loquacità la moglie di un Paolo albanese, o una Menga albanese, così come, tra le neretine, Caterina Fornaro e Pellegrina Vernicchione e va per ingiuria anche «albanese cane»; ⁶⁸ sono vicende non molto diverse da quelle sanzionate a Fabriano tra il 1489 e il 1491. ⁶⁹ Il quadro tracciato dal vecchio Leopardi rispecchia appunto queste mescolanze, e iscrive nel suo interno molti generi di rampogne contro gli Albanesi; anzi, com'è stato notato, quel quadro è forse esemplato da un passo degli statuti di Ancona del 1513 (ma già del 1458) nei quali leggiamo «natio Albanensium ad effundendum humanum sanguinem nimis prona»; ⁷⁰ senonché passare, come ho fatto ora, da un testo storiografico o annalistico ad uno prescrittivo non è poi indifferente né egualmente significativo, perché la norma pone in campo le condizioni stesse del vivere in comune, o, insomma, della mescolanza, e rende vincolante e

⁶⁷ Così un documento edito in Alaggio (ed.), *Le Pergamene* nr. 88, pp. 203-207: 295. Il brano (databile dal novembre 1506 al giugno 1507) è ben noto agli studiosi tarantini, ad esempio a V. A. Greco. Naturalmente non si può dimenticare, e l'ho già ricordato, che le comunità levantine (greci, slavi e soprattutto albanesi) erano anche nella città Taranto, a fine Quattrocento, assai numerose.

⁶⁸ Castrignànò *Ingiurie e minacce* pp. 103-107.

⁶⁹ Sassi *Immigrati* p. 98 e nt. 19; 104-105.

⁷⁰ Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* pp. 61 nt. 7, 71; Natalucci *Insedimenti di colonie* p. 105.

strutturante una serie di limiti, divieti ed esclusioni che, possiamo dirlo, sono presenti in tutte i testi prescrittivi, o raccolte di leggi o statuti di ogni luogo d'Italia meta di immigrazione. Si tratta di interventi prescrittivi che non sono in genere né velleitari né casuali ed insomma è evidente che gli immigrati levantini ne erano causa efficiente per la loro criminalità, nata certo dall'indigenza o altro che fosse; eppure non è possibile comprendere fino in fondo tutto questo senza presupporre la natura cetuale e corporata del diritto, e in particolare del diritto penale, del mondo italico medievale e d'antico regime. Gli esempi possibili sono, dunque, numerosi, ma piuttosto che elencarli, com'è stato più volte tentato,⁷¹ cercherò di fissare alcuni principi, che valgano a costituirli in coerenza. In questo senso, cioè a fine di comprensione dell'insieme, il testo prescrittivo più importante è una richiesta del 30 gennaio 1507, proposta in Napoli dai membri del Parlamento generale al re cattolico Ferdinando, presente in assemblea, e più volte indicata;⁷² si richiedeva, nell'interesse, come si dice, di tutto il Regno «perché li greci et albanesi, quali habitano per li burghi casali et lochi aperti del Regno, soleno fare multi furti et rapine, etiam in le strate publiche, Vestra Catholica Maiestate se digne providere che nullo de ipsi porte arme quando vanno fora dele terre et lochi dove habitano, et che ipsi tutti intreno ad habitare in le terre murate, et per nullo tempo possano habitare fora de esse terre, et quilli che non volessero intrare et restassero in li casali overo in li burghi non possano tenere cavalli né iumente»; il Cattolico, acconsente, pur rinviando per il porto d'armi alle altre leggi del Regno, addirittura più restrittive, ma in generale. In ogni caso, qui siamo di fronte ad una prescrizione penale di tipo per così dire etnico, che, evidentemente confligge con ogni concetto moderno di indistinzione dei sottoposti di fronte al reato, e che è rafforzata dall'esigenza che i levantini risiedano in nuclei abitativi

⁷¹ Ad esempio Bartl *Fasi e modi* pp. 208-209 (con indicazioni per l'Italia meridionale tratte da uno scritto del 1916 del von Thallóczy); Anselmi *Schiavoni e Albanesi* pp. 154-155; Sensi *Fraternite di slavi* pp. 60-62; Natalucci *Insedamenti di colonie* pp. 105-107; Annibaldi *Immigrati albanesi e schiavoni* pp. 113- 116; Sassi *Immigrati* pp. 97, 102-105, 109; Giura *La comunità greca di Napoli* p. 122, e altri.

⁷² Ad esempio dal von Thallóczy; e soprattutto per l'analisi giuridica, e per l'indicazione di testi convergenti (poi in genere saccheggianti da altri) in Vallone *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese* pp.49-50 e nt. 43. Il testo è nei *Privilegi et capitoli*, c. 59v, al *capit. XX*. La richiesta è analoga a quella dello stesso periodo dei Tarantini, che ho già indicato sopra; ma con i Tarantini il Cattolico fu assai più evasivo.

‘murati’, e dunque controllati ad ogni passaggio delle porte civiche. Intendiamoci: il divieto agli albanesi di portare armi è presente ovunque, e ad esempio in diversi testi statutari marchigiani⁷³ e con vincoli ancor più rigidi, come il divieto di tenere le armi anche in casa previsto nel gennaio 1499 dagli statuti di Ancona, e variamente mitigato, come nel 1513, quando viene limitato a quanti non avessero proprietà, in animali e beni immobili, superiori ad una certa somma.⁷⁴ Questa indicazione è importante perché rivela più elementi destinati a convergere e che sarebbe imprudente intendere separatamente: un relativo benessere come evasivo dalla pericolosità sociale, e dunque compatibile con il porto di armi, ma anche come indice di stanzialità, o di residenza stabile, e quindi, il che è fondamentale per la comprensione d’insieme, di solvibilità fiscale, e perciò chiave della cittadinanza. La richiesta del 1507 accolta dal Cattolico, è riferimento ad altre istanze e prescrizioni statutarie: è ripetuta e richiamata espressamente nel 12 dicembre 1508,⁷⁵ e ripresa anche in una richiesta della città di Cosenza, accolta *nomine regio*, con altre, il 25 gennaio 1509, in Cosenza, da Ugo de Moncada, a che si costringano i levantini ad «habitare dentro le terre murate».⁷⁶ Così nel 1536 si supplica, con successo, che i greci ed albanesi abitanti nei casali aperti (senza mura) del distretto di Venosa e in particolare in Maschito, siano costretti a risiedere nella città di Venosa o in altre «terre murate» per evitare che «ogni dì si commectano furti, et rapine homicidii et altri enormi delicti».⁷⁷ L’idea è dunque che i casali aperti, abitati esclusivamente da

⁷³ Anselmi *Schiavoni e Albanesi* pp. 154-155; Sensi *Fraternite di slavi* p.71 nt. 26; Cecchi *Disposizioni statutarie* p. 37.

⁷⁴ Natalucci *Insedimenti di colonie* p. 106, 108. Il testo del 1499 anche in *Dokumenta* p. 191.

⁷⁵ *Privilegi et capitoli*, c.68r.

⁷⁶ Il brano, ch’è tratto dai *Privilegii et capitoli della città de Cosenza* c. 84v, sembra esemplato da una richiesta accolta in parlamento generale (forse quella indicata del 1507 o 1508) e si legge anche in De Leo, *Insedimenti albanesi in Calabria* p. 203 e nt. 40; lo si ricordava indirettamente anche in Capialbi *Di alcune colonie albanesi* p. 264 nt. 2, e, da qui, in Giura *La comunità greca di Napoli* p. 122 nt.10.

⁷⁷ *Privilegi et capitoli*, c.109v, al *capit.* XII (richiesta in Parlamento a Carlo V, che l’accoglie, appena successiva al 22.III. 1536). Dovrebbe essere questa la fonte, non altrimenti individuata, del decreto del 4.IX. 1539 ricordato nel Meola *Delle istorie* p. 93, e da qui in Giura *La comunità greca di Napoli* p. 122. Sappiamo che Maschito, a lungo disabitato, era stato infeudato nel 1507 al noto guerriero albanese Lazzaro Mattes, e fu poi dei suoi successori: Pietrafesa *Le immigrazioni albanesi* pp.11-12; su lui e i suoi successori che ebbero i casali

levantini, come appunto Maschito, o alcuni dei casali cosentini, fossero veri e propri centri di irradiazione per operazioni brigantesche; tuttavia era erroneo pensare che la criminalità degli immigrati, anche se nata dalla povertà e dalla fame, che per altro era la condizione naturale anche di gran parte degli abitanti autoctoni, si potesse eliminare solo con un recinto di mura, e ne abbiamo prova anche da molteplici testi statutari e baiulari di terre murate. Ad esempio il capitolo 57 delle disposizioni baiulari di Galatina, a fine Quattrocento, sotto il dominio di Giovanni Scanderbeg, dispone «che nullo albanese o schiavone, tanto mascolo quanto femina, non ausa anducere e pigliare de li possessiuni deli citatini sarmente, cippuni e strame a pena de tarì uno, excepto se provasse avere licentia de lo patrono».⁷⁸ Inoltre la stessa eccessiva concentrazione di levantini in una stessa città o terra, poteva essere fonte di diversi generi di problemi (religiosi, d'ordine pubblico, sanitario etc.) e ad esempio fuori dal Regno, a Jesi, si decise la stanziamento degli immigrati «fuori del territorio cittadino».⁷⁹ Completa il quadro, aggravandolo, e superando l'alternativa tra casale aperto e casale murato, una nota legge del 20 luglio 1564; in essa il Viceré di Napoli ordina ai Governatori provinciali di provvedere a che «nissuno albanese possa andare a cavallo con selle, briglie, sproni e staffe, né che tengano, né portino nissuna sorte di arme sotto pena di cinque anni di galera».⁸⁰ Si tratta di una disposizione estremamente dura, che dispone divieti e, in caso di trasgressione, sanzioni penali di ragione etnica, derogando, come ho detto, ad una esigenza intima di oggettività, o indistinzione, del sistema penale; tuttavia è soltanto uno degli esempi di deroga o affievolimento di quel sistema, che infatti non

albanesi di Roccaforzata e San Martino nel tarantino, molte fonti (tra le quali un importante *consilium* di S. Rovito), passate inosservate sono indicate in Vallone *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese* p. 54 nt.42. Notizie con documenti sulla famiglia (Mahdi, Matthes) anche in Khufi *Árbërit e jonit* pp. 1194-1195 e nt. 1427.

⁷⁸ Per Galatina: Vallone *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese* p. 69. Sappiamo che a Chieuti, terra murata nel foggiano, agli albanesi lì stanziati era permesso «entrare in paese solo attraverso una porta determinata e abitare un quartiere assegnato»: Bartl *Fasi e modi* p. 209.

⁷⁹ Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* pp. 67-68, forse sullo sfondo di quanto in Annibaldi *Immigrati albanesi e schiavoni* pp. 113- 116.

⁸⁰ Come notavo in *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese* p. 50 nt. 43, questa prammatica è presente nelle usuali raccolte, in una apposita rubrica «de Albanensibus», fino al 1623; poi, che io sappia, non è più edita forse per un processo d'integrazione ormai, nel corso del Seicento, largamente maturato. Il testo è noto al Capialbi *Di alcune colonie albanesi* pp. 264, 281-282, e da qui in Giura *La comunità greca di Napoli* p. 122 e nt.14.

riguardano solo i levantini, ma certamente anche i nobili rispetto ai popolani, i ricchi rispetto ai poveri, e così via, ed è dunque propria di quel tempo storico. Gli esempi, per disposizioni di tipo provvedimentale o singolare, sono probabilmente infiniti, e per ovvie ragioni (la sussistenza d'un motivo specifico) escludo dal novero i casi in cui il rifiuto dell'accoglienza è motivato dal timore che i levantini siano affetti dalla peste, ed è frequente nelle Marche;⁸¹ ma in altri casi il provvedimento non offre nemmeno tale motivazione ulteriore al connotato etnico. Ad esempio il 5 dicembre 1463, il re Ferrante d'Aragona concede indulto ai cittadini leccesi per ogni delitto commesso (siamo all'indomani della morte del principe Orsini), ed anche per il saccheggio della Giudecca e della case degli ebrei leccesi, eccettuati «Albanensibus et Sclavonis...qui in dicta depretacione interfuerunt».⁸² Più importanti sono le disposizioni generali, perché implicano un carattere prognostico, cioè un certo modo di sagomare anche per il futuro le relazioni tra abitanti; così un autorevole storico del diritto ricorda «in alcuni statuti (marchigiani), se entro certo raggio dal luogo in cui era stato arrecato il danno vi erano albanesi o schiavoni o morlacchi, la colpa del danno ricadeva immediatamente su di essi»,⁸³ anche se non su di essi soltanto, ma in generale sui «proximiores vicini»: siamo di fronte ad un caso di responsabilità oggettiva sempre, e in particolare qui, da ritenere ai limiti della sana giuridicità. Altrettanto significativa è la possibilità di dimezzare la pena, ad istanza dell'offeso dal reato, se il reato è lieve ed è avvenuto tra levantini, non certo nel caso che l'offeso sia cittadino.⁸⁴ Naturalmente in tutti questi ultimi casi, cioè quello dell'esclusione dall'indulto degli Albanesi di Lecce, o della responsabilità oggettiva dei levantini per il danno subito dai vicini, o del possibile dimezzamento della pena solo se il reato è commesso tra loro, bisogna farsi una domanda: questi levantini sono 'cittadini' o no? La risposta non è semplice, ma bisogna pensare che il divieto di portare

⁸¹ Il caso è frequente nelle Marche: Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* pp.63-66; Annibaldi *Immigrati albanesi e schiavoni* pp. 113- 116; Anselmi *Schiavoni e Albanesi* pp. 153-154, Sassi *Immigrati* p. 97.

⁸² P. F. Palumbo (ed.), *Libro Rosso di Lecce* pp. 87-89: 88.

⁸³ Cecchi *Gli statuti di Monte Marciano* pp. 71, 81, e in altre edizioni di statuti marchigiani dello stesso studioso (ad es. di Apino). La questione non è ripresa nell'altra e più generale opera di Cecchi *Disposizioni statutarie*.

⁸⁴ Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* pp. 69-71; anche Sassi *Immigrati* p. 105.

armi, imposto nel 1564 agli Albanesi del Regno meridionale, non possa che riferirsi anche ad Albanesi dotati di cittadinanza, e questo può farci sospettare che nemmeno l'acquisto della cittadinanza era in grado di riscattarli dalla fama di riottosa e rissosa popolazione, fino almeno alla conquista di una integrazione effettiva e fattuale, capace di sradicare la memoria delle origini.

4. Il raggiungimento dello *status* di cittadino è naturalmente il punto più alto, e, se posso dir così, più significativo, in termini di partecipazione, del rapporto tra immigrato e 'potere'. Intendiamoci: quella della cittadinanza è una questione giuridica complessa, e lo è anche per chi gode dello *status* di cittadino in via originaria, o per nascita (gli 'Itali Regni' per il Frezza), ma lo è a maggior ragione per gli stranieri, o anche, più semplicemente (non lo dico a caso) per i forestieri che intendano divenire cittadini. La complessità è anche in questo: durante il periodo medievale, e per gran tratto dell'antico regime, non si può sperare che la cittadinanza sia definita una volta per tutte da una legge, al modo moderno, che qualifichi in via generale e indistinta le condizioni di godimento dello *status*, benché nemmeno questo modo moderno semplifichi davvero la casistica applicativa. Nel tempo storico che ci interessa, ci sono piuttosto, e l'ho già detto, varie fonti di disciplina, leggi generali, prescrizioni locali e statutarie, usi, prassi; ma i più consapevoli studi, tra i molti che vi sono, uniscono la varietà di fonti ad una diversità di luoghi, e mettono a fuoco «relazioni che si sviluppano tra appartenenti ad ordinamenti politico-giuridici diversi» e, soprattutto, diversità di misura cittadina, con ruolo dunque eminente per gli statuti urbani, perché «bastava uscire dalle mura o fare poche miglia per sentirsi ed essere considerati stranieri».⁸⁵ Naturalmente gli studi sul diritto o forse sui diritti di cittadinanza in antico regime, e sulla condizione giuridica dello straniero sono oggi numerosi; qui intendo delineare quanto emerge dalle fonti documentarie, e dagli scritti (in certa misura convergenti) dei giuristi pratici al fine di rendere evidenti alcune logiche o ragioni di fondo che guidano lo stesso riconoscimento giuridico della cittadinanza in Italia

⁸⁵ Ascheri *Lo straniero nella legislazione* pp. 179-194: 179-180. Anche Anselmi *Aspetti economici* p. 65: «la nozione di straniero è soprattutto un fatto locale» (il saggio riprende in parte l'altro di Anselmi *Schiavoni e Albanesi*).

agli immigrati levantini, e in particolare Albanesi. Non è dunque un esame giuridico del diritto di cittadinanza che qui interessa; un tale esame porterebbe assai probabilmente a riconoscere delle diversità tra le procedure o prassi di riconoscimento della cittadinanza agli immigrati nei vari potentati italici d'antico regime; qui mi sembra preferibile esaminare piuttosto i profili e gli aspetti comuni. Ed anzitutto questo: il diritto è sempre l'altra faccia d'un dovere, e non può intendersi un vero e proprio *status* di cittadino senza una sua piena soggettività fiscale, cioè senza l'esposizione di chi è cittadino ai tributi personali e reali dovuti appunto per tale suo *status* e in proporzione, com'è naturale, della sua capacità contributiva. Perciò si è nel vero quando si sostiene «cittadino è colui che....presti.... gli *onera realia et personalia*»,⁸⁶ ma sono necessarie alcune riflessioni che torneranno utili in seguito: anzitutto la distinzione tra chi è nuovo cittadino e chi è cittadino originario; tale distinzione, se non è gran che rilevante in ordine alle prestazioni fiscali, lo è e molto, come si vedrà, in ordine ai 'diritti politici' impliciti nella cittadinanza; inoltre queste prestazioni fiscali sono dovute nelle Marche, e altrove, in genere al Comune, mentre nel Regno meridionale sono in genere, ma con molte eccezioni, dovute al regio fisco, ed è differenza rilevante nella organizzazione del sistema fiscale. Qui s'impone subito una considerazione: se per ottenere cittadinanza è necessario contribuire fiscalmente, bisogna anche avere la capacità economica per farlo, e può essere difficile averla se si suppone, com'è assolutamente credibile, che la stragrande maggioranza dei levantini approdasse sulle coste italiane in condizione di assoluta indigenza e fame. Per *onera realia* s'intendono tributi legati a proprietà immobiliari (ad es. *dative*), che dunque bisogna aver acquistato: gli statuti marchigiani ci offrono diversi esempi convergenti e potrebbe trattarsi di esempi con forte analogia in altre regioni, se gli studi vi fossero altrettanto frequenti e attenti. Ad Ancona gli stranieri (e dunque anche i levantini) per ottenere cittadinanza devono possedere beni per almeno cento ducati; a Macerata si delibera di accogliere quattro fuochi di Albanesi a condizione che acquistino entro un mese beni immobili per 50 ducati;⁸⁷ in diverse altre località, come Montegiorgio, Monte Monaco, Monterubbiano, Morrovalle,

⁸⁶ Cecchi *Disposizioni statutarie* p. 31. Anche Cecchi *Disposizioni statutarie* p. 37.

⁸⁷ Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* p. 72.

Ripatransone ed altre,⁸⁸ se pure non si fissa un limite minimo alle proprietà immobiliari, la soggezione degli stranieri agli *onera realia* implica la necessità di acquisti immobiliari nell'*iter* che conduce al riconoscimento della cittadinanza. Quanto agli *onera personalia* (testatici, focatici), che sono evidentemente di modica entità, vale lo stesso principio: chi vuol diventare cittadino, o anche solo restare in Comune, deve pagare. Un caso è rivelatore, quello del piccolo Comune di Sirolo, che evidentemente ha necessità di levantini immigrati: pur avendone decretato l'espulsione per timore della peste, vi sono accolti quelli che tra loro sono salariati («a prezzo») ovvero che hanno immobili per almeno venticinque ducati, e se non li hanno «in sino che non acquistino paghino bolognini quattro il mese per ciascun homo». Un testatico mensile era dovuto anche a Foligno e a Macerata da quanti, evidentemente, non avevano proprietà immobiliari o non ne avevano a sufficienza per raggiungere il limite imposto: sono queste proprietà allora la chiave della cittadinanza; ed anzi possiamo considerare l'acquisto d'immobili un primo presupposto per l'acquisto della cittadinanza. In ogni caso, anche chi non ha immobili deve pagare, e per farlo deve avere un lavoro retribuito, altrimenti non si può rimanere.⁸⁹ Si tratta evidentemente di un metodo selettivo dei forestieri e dunque anche dei levantini: o sono proprietari, o devono essere utili; per gli altri non c'è posto. Resta fermo un punto: la capacità d'agire giuridicamente (fare acquisti, stipulare un contratto, testare) in generale non è condizionata dal possesso dello *status* di cittadino, ma lo condiziona (il che non è scontato in ogni ordinamento giuridico: basti qui il rinvio a qualche brano, da meditare, in Bodin I, 6); ed è in particolare questo potere giuridico a consentire l'acquisto di beni immobili che è il primo presupposto per divenire cittadino. Tuttavia in casi particolari divenire cittadino attraverso l'acquisto di proprietà immobiliari, può esser difficile perché diversi statuti vietano o condizionano fortemente le vendite agli stranieri (evidentemente per favorire nell'acquisto i cittadini), ed avviene in Comuni piccoli come Montegranaro, o grandi come Iesi, Macerata o Recanati.⁹⁰ Una regola che starei per definire estrema per la sua nettezza è in Civitanova: «i

⁸⁸ Cecchi *Disposizioni statutarie* pp. 58, 63, 68, 72, 79.

⁸⁹ Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* pp. 65- 67.

⁹⁰ Cecchi *Disposizioni statutarie* pp. 52, 54, 61, 78.

forestieri che non [vi] facciano residenza continua [per un certo periodo], non possono acquistare beni immobili né ereditare»: ⁹¹ qui un decorso di tempo condiziona il possesso della capacità d'agire che condiziona a sua volta l'acquisto, attraverso comprare d'immobili, della cittadinanza. Tutto questo avviene per diverse ragioni: ad esempio per impedire, o condizionare molto, gli acquisti da parte di chi è cittadino di Comuni ostili, e dunque per mantenere compatto l'insieme dei proprietari, o impedire che si rafforzino o si formino fazioni, ed anche per evitare immigrazioni plurime di stranieri e levantini. Questi ultimi tuttavia in alcune località possono essere necessari per i lavori agricoli, o anche a fini di ripopolamento, ed è facile allora che siano invogliati allo stanziamento con esenzioni dagli *onera realia* e a volte soltanto dai *personalia* per alcuni anni, da dieci a uno ed anche meno: così nei *castra* di Ascoli, e a Camporotondo, Castelfidardo, Filottrano, Monterubbiano, Osimo, Ripatransone, San Ginesio, San Severino e altrove. ⁹² Qui siamo di fronte ad un tratto di ragione ch'è comune ovunque, e lo provano gli «statuta et capitula» di Lecce, del tempo di Maria d'Enghien; qui in ordine al testatico di 2 tari, un capitolo, forse addirittura del 1420, stabilisce che «tucti albanesi o altri forestieri li quali non fussero stati tre anni compiuti in Leze, non siano tenuti a pagare dicto datio dela persona, excepto se fossero artificii o lavoratori de alguna arte mechanica»: dunque gli artigiani possono pagare, perché lavorando guadagnano, gli altri sono invogliati a restare con l'esenzione triennale. ⁹³ Torno però al caso notevole di Osimo perché ci consente di penetrare alcune logiche: è necessario attrarre gli stranieri (e tra questi anzitutto, s'immaginerebbe, i levantini) e si concede loro l'esenzione dagli *onera realia et personalia* per 10 anni; e dieci anni continui è il periodo necessario di permanenza per ottenere, previa istanza, la cittadinanza. ⁹⁴ E tuttavia, perché a tal fine si richiede, e non solo ad Osimo, ma in moltissime altre località, un periodo di

⁹¹ Cecchi *Disposizioni statutarie* pp. 47.

⁹² Cecchi *Disposizioni statutarie* pp. 41-42, 43-44, 45, 50, 67, 75, 79, 80, 83.

⁹³ M. Pastore (ed.), *Il codice di Maria d'Enghien* p. 45 (= tav. 8), e pp. 25, 43 per la datazione.

⁹⁴ Non si tratta dell'unico termine previsto, ne sono indicati di più brevi; sembra perciò che l'istanza da inoltrare entro i 10 anni sia condizione risolutiva del diritto a richiedere: Cecchi *Disposizioni statutarie* p. 75. L'istanza o richiesta di cittadinanza da inoltrare agli Uffici cittadini è prassi frequentissima in questi statuti; a Fano esisteva un *Liber omnium novorum civium*: Gestrin *La migrazione slava a Fano*, pp. 136-137.

permanenza continuo (con ulteriori complicazioni se si debba distinguere tra domicilio e residenza) e lo si sostiene con un periodo di equivalente, o anche diversa, durata, di esenzione dalle imposte? Oppure, ed è lo stesso, perché i Comuni non interessati allo stanziamento di stranieri consentono i loro acquisti, o consentono attraverso gli acquisti d'immobili l'acquisto della cittadinanza, solo dopo un periodo di permanenza in città? Perché l'acquisto d'immobile rivela l'*animus permanendi* del compratore, ma solo un decorso lungo di tempo può mostrare la volontà di persistere nel godimento di quella proprietà ed evidenziare esternamente l'assenza dell'*animus recedendi*, ottenendo così il pieno affidamento degli altri cittadini, legato quando meno alla continuità dei pagamenti fiscali degli integrandi. Per questo s'impone spesso ai nuovi cittadini, e come condizione di cittadinanza, e con tanto di garanti, il giuramento di non abbandonare la residenza («excasare» o «discastellare») con pena, a volte, della confisca delle proprietà acquistate.⁹⁵ Ecco allora un secondo presupposto che si pone in generale a condizione stessa della cittadinanza: è la stabilità della permanenza in città protratta nel tempo e misurata, in genere, sulla continuità di titolo sulle proprietà immobiliari. Questi due presupposti della cittadinanza (acquisti immobiliari e permanenza continua) sono di valenza generale; e dunque rilevano anche nel Regno o Viceregno meridionale, anche se qui il discorso diventa assai più complesso e va esaminato con attenzione. Premetto che alla metà del Cinquecento, la cultura giuridica meridionale disponeva sulle immigrazioni levantine e in particolare albanesi, già di diversi testi statutari e legislativi, solo in parte noti, e di riflessioni giuridiche, tra le quali la più notevole è certamente quella, ora largamente citata, di Marino Frezza.⁹⁶ Anch'egli dichiara in sostanza quei due presupposti della cittadinanza già evidenti negli statuti marchigiani, affermando che i levantini «veniunt...in Regno ut exteri et ut peregrini...(et) recedunt quodcumque volunt...; quando vero praedicti Albanenses, Graeci aut Sclavones per annos viginti vel triginta firmi permanserunt in certo loco procreando filios, possidentes animalia et terras, magis dici possunt Itali quam

⁹⁵ Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* p. 72; Cecchi *Disposizioni statutarie* pp. 69, 88-89 e altrove.

⁹⁶ Frezza *De subfeudis* pp. 297-299; anche p. 272. L'unica analisi del suo pensiero resta in Vallone *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese* pp. 48-50.

Albanenses»: naturalmente l'intervento del Frezza, che nasce da un caso pratico, cioè da un consulto che gli fu richiesto, com'egli stesso ricorda, e non ha perciò natura teorica, ed anche questo è importante, ebbene questo lungo e importante intervento dice e sostiene molto di più di quanto qui ho riportato, ma avendone già trattato molti anni fa evito ripetizioni. Piuttosto noto che anche Frezza coglie il nesso tra presenza sulle terre, ed esposizione fiscale, ch'è il nesso essenziale che detta, nel suo insieme, le condizioni della cittadinanza. La soggezione fiscale è anche degli immigrati *exteri*, cioè non cittadini, o non ancora: vi sono soggetti, dice Frezza, «ratione generalis protectionis» che il Re, o chi per lui, dispensa a chiunque sia presente nelle sue terre. Si tratta di una ragione che converge con quella che assoggetta ogni straniero alle leggi penali benché sia più sottile e profonda; e tuttavia il sistema fiscale del Regno meridionale è di estrema e peculiare complessità, al punto che disponiamo di rade ricostruzioni storiografiche accettabili,⁹⁷ e va subito detto che ogni singolo cittadino di *universitates* (le amministrazioni dei nuclei abitativi) del Regno paga i suoi tributi personali, ed in particolare il focatico non all'*universitas* stessa, ma attraverso di essa, al regio fisco.

Si disse non a caso che l'*universitas* del Regno meridionale è «il soggetto dei soggetti d'imposta». Fu Alfonso d'Aragona a fissare un nuovo sistema fiscale, le cd. «funzioni fiscali», stabilendo che ogni 'fuoco' del Regno pagasse una certa cifra ogni anno, ma l'esazione non avveniva direttamente da ogni fuoco o focolare, bensì dalle *universitates* alle quali i fuochi erano aggregati. Si doveva perciò procedere periodicamente alla numerazione dei fuochi di ogni singola *universitas*, e una volta finito il censimento, l'*universitas* provvedeva a riscuotere il dovuto dai suoi abitanti (ripartiti in fuochi) in ragione delle rispettive facoltà e della attività di ciascuno. In origine queste numerazioni erano, si dice, triennali; poi, per il loro costo si decise di farle ogni 15 anni, restando in potere del re, o di chi per lui, variare il termine.⁹⁸ Quanto agli oneri reali, in particolare la cosiddetta «bonatenenza», di pratica difficilissima, era riscossa dalle *universitates* per i beni immobili distrettuati pur se in proprietà dello straniero, anche

⁹⁷ Valido, perché privo di semplificazioni, benché breve, quanto in Vallone *Istituzioni* pp. 223-230 (in particolare le nt. 136, 157).

⁹⁸ È prudente ricorrere a Moles *Decisiones* pp. 12-17 (§ 1 nr. 45-104).

allo scopo di retribuire il focatico. Quale enorme contenzioso producesse questa sistema è facile intuire; ma si comprende anche facilmente come i levantini creassero infiniti problemi, intanto perché tendenzialmente instabili e girovaghi, «vagabundi foculares», e poi perché poveri: sicché se numerati come fuochi fiscali in una *universitas* (i numeratori spesso ne disconoscevano lo stato di indigenza), si correva il rischio che non pagassero, obbligando gli amministratori a tentare l'esazione di quanto avessero, oppure obbligandoli a impedire che fuggissero «fora...per non possere pagare» tasse, come dice un documento del 1492. Era comunque possibile che, nell'arco del quindicennio, i levantini fossero ormai andati via, vincolando l'*universitas* ad una pratica onerosa, e di esito incerto: lo sgravio (*deductio*) del fuoco in Camera della Sommaria. Le lamentele che si levano alte da molte *universitates*, dopo la numerazione generale del 1489, rientrano tutte o quasi in questa cornice di disperazione e povertà;⁹⁹ e ne è derivata una importante prammatica del 17 XII 1491, a lungo inedita, nella quale re Ferrante, partendo da una constatazione ulteriore, e cioè che molti «Albanesi e Schiavoni», pur stabilmente residenti in un certo luogo, non vi erano stati considerati fuochi fiscali, per loro indigenza, dagli stessi Ufficiali numeratori, ordinò che questi levantini pagassero ogni anno, in tre rate, «la ragione di detti fochi», che testi posteriori quantificano in 11 carlini a fuoco.¹⁰⁰ Quasi certamente è derivata da questa legge la prassi di numerare i levantini, in particolare Albanesi e Schiavoni, con censimenti annuali loro riservati senza ricomprenderli nelle numerazioni ordinarie indette, o da indire, ogni 15 anni.¹⁰¹ A questo punto sono possibili considerazioni

⁹⁹ Le documenta un'opera largamente in uso, il *Codice aragonese* del Trinchera (1874): Vallone *Aspetti giuridici e sociali* pp. 51-52; e Vitale *Mobilità geografica* pp. 36-37; 41-42, con altri ricchi materiali normativi.

¹⁰⁰ La prammatica è conservata nel ms. XXXIII A.4 cc. 152v-153v della SNSP; ne pubblicai per primo un largo brano in *Aspetti giuridici e sociali* pp. 51-52, indicando e utilizzando anche gli altri importanti documenti presenti nel manoscritto sul complesso profilo fiscale dei levantini (p. 52 nt.46). Che la ragione focatica imposta ai levantini fosse di undici carlini a fuoco è affermato dal Frezza, dal Moles e, prima di loro, ad es. da Giacomo de Ajello.

¹⁰¹ Il Frezza non dice quando s'iniziasse a numerare annualmente questi «vagabundi foculares et extraordinarii», o anche «focularia extraordinaria»; sostiene trattarsi di pratica della Sommaria «ex vetusto temporum cursu». Non lo dice neanche il Moles (che scrive verso il 1569, e dal quale dipendono il De Curtis, Ageta, il Manieri e altri). Per certo era già in uso in un importante decreto della Sommaria del 7.VI. 1511 conservato nel precitato ms. XXXIII A.4 cc. 155v-156v.

generali: indubbiamente le *universitates* hanno ogni interesse a far numerare tra i propri fuochi quanti tra gli albanesi hanno capacità contributiva, ed in particolare quanti hanno beni immobili accatastati, e per meglio dire ‘apprezzati’, nel distretto, rivelando così un intento di permanenza stabile; ed anzi nel 1511 si decise una volta per tutte che i levantini con proprietà immobiliari fossero censiti tra i fuochi ordinari, e non nelle numerazioni annuali dei levantini.¹⁰² Si tratta di un tornante di estrema importanza: l’aggregazione come fuoco ordinario ad un nucleo abitativo del Regno, casale, terra o città, che implica la piena soggettività fiscale, equivale ad esserne cittadino, e se l’aggregazione avviene ai sensi del decreto del 1511, è evidente che non è necessario il decorso d’un periodo di tempo per ottenere la cittadinanza, è invece sufficiente il titolo proprietario. Resta pur sempre vero che non tutti i levantini possiedono beni immobili, e dunque difetta la condizione prima per la cittadinanza; molti continuano a vagare di luogo in luogo, e anche per le campagne, dove spesso abitano in «tuguri»¹⁰³ anche per meglio sfuggire alle numerazioni annuali. E certo l’interesse che i cittadini abitanti di «terre murate» potevano avere a insediare nella loro terra anche gli albanesi annidati nelle campagne per controllarne la pericolosità, è bilanciato dal timore che poi questi indigenti potessero essere, nonostante tutto, numerati tra i fuochi ordinari, come spesso avveniva, esponendo gli altri cittadini fiscalmente attivi a ripartirsi l’onere imposto dal numero totale dei fuochi, con l’effetto paradossale, ma dichiarato più volte, di indurli a cambiare residenza: «multi ia so comenzati a disabitare» si dice dei cittadini di Oria nel 1491, ed è difficile credere che il sistema delle numerazioni annuali abbia risolto completamente questo spinoso problema. Da qui alcune conseguenze:

¹⁰² Si tratta appunto del ms. XXXIII A.4 cc. 155v-156v della SNSP: si ordina che i levantini «non ordinarii habitatores» dei luoghi nel cui distretto hanno però beni accatastati, «ponuntur pro focalibus ordinariis» nelle numerazioni di quei luoghi. Da questo meccanismo sono derivati diversi errori di calcolo nel computo dei levantini, ad esempio ritenendo che i levantini presenti nelle numerazioni straordinarie annuali di un luogo fossero tutti i levantini di quel luogo, nel quale invece c’erano fuochi, e molti, consolidati nelle numerazioni ordinarie; così, per Galatina erra Petta *Despoti* 34, 52 nt. 42. Si legga qui l’ultimo paragrafo.

¹⁰³ Termine antico in uso ancora a fine Ottocento, anche in Terra d’Otranto, ma ubiqou, col significato di rifugio campestre in pietra o paglia: Sensi *Fraternite di slavi nelle Marche* p.64; Natalucci *Insedimenti di colonie* p. 106; Anselmi *Schiavoni e Albanesi* p.167 nt 91; Pierucci *Emigrazione slava* p. 239 e nt. 61. Anche il Frezza dice che i levantini spesso abitano in «domibus luteis aut paleariis» (p. 297) e Capiabbi *Di alcune colonie albanesi* p.274.

intanto il perdurare della tendenza dei levantini poveri a vivere nella campagne o comunque nascosti; infatti ai Percettori provinciali e agli Officiali numeratori ancora nel 1661 si ordina «in quanto ad alcune Terre e Casali della vostra Provincia, abitate da Schiavoni, Greci ed Albanesi, procurarete con ogni diligenza averne l'effettivo numero, poiché molti di essi abitano in case sotterranee, grotte e pagliari»; e rileva un altro decreto della Sommaria del 1591 (ripreso nel 1661) ov'è deciso che «gli Schiavoni, Greci ed Albanesi che se ritroveranno abitar fuori della Terra [da numerare], e che per trent'anni abbiano abitato nelli Casali, essi o li loro antecessori, o siano o non siano scritti nelli catasti, resteranno per fuochi ordinarii».¹⁰⁴ A questo punto è consolidato in regola generale anche un decorso di tempo (30 anni) per l'aggregazione ai fuochi ordinari, che equivale all'acquisto della cittadinanza, come già detto. A mio modo di vedere la frequentissima fondazione di casali nuovi per accoglierli i levantini e in particolare gli Albanesi, oppure il ripopolamento, sempre attraverso di loro, di casali abbandonati, risponde in buona misura anch'essa alle stesse esigenze di ordine fiscale oltreché demografico.¹⁰⁵ La logica è trasparente nelle non molte investiture di casali nuovi o abbandonati a stradioti od altri albanesi: così nel 1507 per Maschito, o altro casale, a Lazzaro Mattes, da popolare con levantini, che saranno esentati da ogni carico fiscale «dummodo li dicti greci non siano numerati et soliti pagare la funzione fiscale»; così per l'acquisto nel 1530 di San Marzano da parte di Demetrio Capuzzimadi: gli si concede di farlo abitare da «personas exterar non regnicolas nec numeratas in ulla numeratione» con esenzione per un decennio dalle «funzioni fiscali».¹⁰⁶ Naturalmente ci

¹⁰⁴ I testi sono nelle *Istruzioni della nova Numerazione del Regno di Napoli dell'anno 1661* edite in calce all'opera secentesca del Manieri *Tractatus* pp. 171-183 (con errori di paginazione): 177 (capit. XI). Il tratto indicato, delle abitazione precarie e in 'tuguri' in particolare degli Albanesi ancora nel Seicento, è confermato per la Calabria dalle fonti in uso in Vaccaro *I rapporti politico – militari* pp. 13-14.

¹⁰⁵ Indico soltanto un documento de 10.X.1452 (Mazzoleni *Regesto* pp. 200-201) nel quale re Alfonso concede a Raimondo del Balzo (del ramo di Alessano) che i suoi casali di Specchia (Preti) e Montesardo (disabitati per la peste del 1451) e quello di Melissano (desolato da lotte e guerre) siano ripopolati da «hominibus et personis tam regnicolis quam aliis quibusvis» (quindi anche levantini), purché non soggetti a *servitia* personali o reali verso altri feudali e purché non abitanti di località demaniali. Si noti che lo strumento focatico non è ancora entrato a regime per il controllo delle persone.

¹⁰⁶ Pietrafesa *Le immigrazioni albanesi* pp. 11-12; Tomai Pitinca *Comunità albanesi nel Tarentino* pp. 16-17 (1982).

sono casi diversi, ma convergenti: Tropea nel 1492 lamenta di essere spopolata e chiede di «fare citatini...tanto regnicoli quanto exteri, et presertim quilli li quali non se troveranno essere numerati in altri lochi»; il re Ferrante concede il ripopolamento, ma impone che i nuovi abitanti fossero trattati per un decennio «ut exteri circa solutionem iurium et dirictuum ipsius civitatis»: chiede in altri termini che non siano subito aggregati come fuochi ordinari, né, forse, esposti ai dazi civici (che costituivano anch'essi cespiti per il pagamento delle 'funzioni fiscali'), «et eo tempore elapso tractentur ut cives ex dicta civitate oriundi»; è comunque evidente che il re qui rinvia anche alle regole locali per distinguere tra cittadini e 'exteri'.¹⁰⁷ Si potrebbero richiamare altri esempi; ma quanto precede mostra a sufficienza che le operazioni di popolamento sono volute anzitutto per radunare, in particolare in nuovi o abbandonati casali, chi non è ancora cittadino e per costituire nel tempo un nuovo gettito per il regio Fisco. Si tratta di un episodio ripetuto centinaia di volte, e non sorprende allora che costituisca una prassi camerale; ce ne informa, nel primissimo Seicento, il grande Reggente Gian Francesco de Ponte, rivelando che molti baroni titolari di feudi disabitati, che vogliono ripopolarli, «vel castrum reedificare», devono prima fare istanza al Viceré che chiede una istruzione sulla richiesta alla Regia Camera della Sommaria, la quale delibera a maggioranza (*cum voto*); il Viceré concede, nel caso, *licentia* e quando lo fa, lo fa con la clausola che i feudi disabitati possono essere ripopolati «ex personis exteris ut solunt esse Albanenses, non autem Regnicolas, quia alias propter habitationem unius induceretur inhabitatio alterius terrae vel feudi». ¹⁰⁸ In altri termini i casali possono essere (ri)popolati da chi non ha ancora cittadinanza né piena soggettività fiscale. So bene che non tutti gli storici amano le letture degli antichi giuristi, dai quali, nonostante ciò, s'impara moltissimo, ma propongo egualmente, benché senza svolgerlo, almeno un altro profilo, ch'è fondamentale: la ben conosciuta questione dell'aumento della

¹⁰⁷ Sempre dal *Codice aragonese* del Trinchera in Vitale *Mobilità geografica* pp. 36-37. Il caso è notevole perché a Tropea si richiedono nuovi abitanti anche *exteri* o levantini, e non si teme, come in molti altri luoghi, la loro insolvenza fiscale; forse, a conti fatti era preferibile così. Il re, probabilmente per evitare vessazioni ai nuovi residenti, li tutela per un decennio con lo *status* di *exteri*, cioè col ritardo nel titolo cittadino.

¹⁰⁸ De Ponte *De potestate Proregis* p. 318 (con le aggiunte di G.B. de Toro a p. 168 dell'appendice).

popolazione (*augmentum*) per il sopraggiungere di levantini in un casale o terra o città il cui feudatario incassi per privilegio le ‘funzioni fiscali’; a chi va l’*augmentum*, al Fisco regio o al feudatario?¹⁰⁹

5. Potremmo estendere il discorso in molte direzioni; ne evidenzio una fondamentale ch’è anche un’importante conseguenza di tutto quanto precede, e che riguarda esclusivamente il Regno meridionale: non si può essere cittadini del Regno, senza essere al tempo stesso membri di una sua *universitas*. La ragione è ancora di natura fiscale, perché il diritto di cittadinanza equivale alla piena soggettività fiscale, ma questa si esercita attraverso l’appartenenza ad una *universitas*, appunto perché l’*universitas* è il «soggetto dei soggetti d’imposta», oltre ad essere il primo esattore fiscale. A questo punto, tuttavia, la questione si complica, perché nelle città del Regno, forse tutte, ed anche nelle sue più importanti «terre murate», prive dunque del titolo di città, vige, in condizioni giuridiche diverse, la cosiddetta «separazione cetuale», o «amministrativa» in patrizi e popolari, i due ceti classici della storia dell’Italia, sia settentrionale che meridionale, anche se, lo sappiamo, con assai differenti discipline giuridiche. Si tratta d’un assetto ‘costituzionale’.¹¹⁰

E che si tratti, durante l’antico regime, d’una distinzione non esclusiva delle città italiane, ce lo ricorda Bodin, che afferma (I, 6): il diritto di cittadinanza «consiste nel partecipare ai diritti e privilegi d’una città; il che si deve intendere secondo la condizione e qualità di ciascuno: i nobili come nobili, i popolani come popolani...» e addirittura, nell’edizione latina della sua opera maggiore, «patritii iure patritiorum, plebeii iure plebeiorum». Il punto, nel Regno meridionale

¹⁰⁹ La questione l’ho esaminata per i feudi dei Castriota e dei Granai in Terra otrantina: Vallone *Aspetti giuridici e sociali nell’età aragonese* p. 55. Un importante intervento teorico è quello del de Curte. Noto anche la questione, in certo modo opposta, del tipo di *adoha* che il feudale di levantini doveva al Fisco: minore se il feudo era saltuariamente abitato (e quindi ritenuto disabitato), o maggiore se effettivamente abitato; in tal caso gli abitanti gli dovevano una *subventio*: Frezza *De Subfeudis* pp. 272, 297, 298, 299 (ne parla a proposito di Alessano), e prima di lui il de Ajello, e il Loffredo; dopo Fulvio Lanario.

¹¹⁰ L’estrema importanza di questa distinzione, detta «separazione amministrativa», è praticamente ignorata dalla storiografia; devo perciò rinviare a Vallone *Riflessioni* pp. 16-21. Se la «separazione amministrativa», o «cetuale», non è ‘costituita’, cioè non è giuridicamente disciplinata in modo apposito, i ceti restano solo come distinzione sociale: Vallone *Riflessioni* p. 26. Sono tornato su questi temi in Vallone *Introduzione* pp. XXI-XXVII.

d'Italia, è esattamente questo: in diverse città l'appartenenza ad un ceto, o all'altro, è disciplinata in modo estremamente rigido, e in altre assai meno o per nulla; e nelle principali «terre murate», ad esempio in Galatina, non v'è disciplina alcuna della separazione e dell'appartenenza (solo nel 1684 un provvedimento del Collaterale metterà un qualche ordine nell'assegnazione delle cariche), sicché per essere patrizi, è sufficiente possedere i requisiti dei «nobiliter viventes»:¹¹¹ cioè un puro e semplice connotato sociale. In altre città, dove vige, ed è disciplinata, la «separazione cetuale», le cose vanno in modo ben differente, ed è opportuno esaminare il caso di Brindisi, appunto per mettere in luce la gestione istituzionale della presenza levantina. Bisogna prendere spunto dalla riforma, forse del 1485, e che ho già ricordato, del reggimento civico di Brindisi. Federico d'Aragona, non ancora re, ma assai influente in Terra d'Otranto, impone che su otto decurioni (gli eletti nel cd. parlamento cittadino) del ceto popolare, e non di quello patrizio, due siano «della Nazione Greca et Albanese et Schiavona». È di estrema importanza che una rappresentanza di levantini sia imposta nell'ordine civico, perché dà opportunamente rilievo istituzionale a quella ch'è, oltretutto, una larghissima presenza demografica (circa 300 fuochi su 800 in totale, come sappiamo). L'insieme va però ben compreso: i levantini residenti in Brindisi, che avessero già la «civilitas», termine che potremmo tradurre con 'cittadinanza', avrebbero comunque potuto eleggere, data la loro numerosità, qualche loro compatriota. La prescrizione del principe aragonese, se costituisce indubbiamente un riconoscimento della presenza levantina in città, è soprattutto un doppio contenimento di questa presenza, perché intanto ne fa, un corpo separato, limitandone a due su otto i rappresentanti, ma poi, e soprattutto, perché assegna una volta per tutte questa rappresentanza al ceto popolare del reggimento. Quella di Federico è una non casuale saggezza, perché è facile immaginare ad esempio che senza questa prescrizione di sbarramento i

¹¹¹ SNSP ms. XXXIII A.4 cc. 167v-168r: si tratta anche qui d'un decreto della Sommaria del 26.IX. 1541, interpretativo di una prammatica del 1467, che detta regole agli Officiali numeratori su alcune immunità fiscali dei "nobiliter viventes" cioè dei «Doctorum, Professorum, Jurisperitorum, Judicum, Notariorum...exclusis Judicibus annalibus et Aromatariis» e, insomma, per interpretazione larga della Sommaria «de his qui nullam artem exercent sed consuetudine vel origine nobiliter vivere reputentur». Torno comunque a rinviare a Vallone *Riflessioni* pp. 20-21.

levantini ricchi di Brindisi avrebbero ben potuto pretendere, e da subito, di ascrivere al ceto patrizio, con inevitabili dissidi con il patriziato originario, già, per sua tradizione, molto turbolento.

Insomma in Brindisi, che non dispone, peraltro, di molte regole cetuali, ma che ha comunque una separazione cetuale ‘disciplinata’, l’effetto, sul quale meditare, della riforma del 1485 è in generale questo: nel tempo, e nei decenni o secoli, i levantini immigrati in Brindisi, possono anche dimenticare la loro origine per dir così etnica, ma la loro ascrizione al ceto popolare resta sempre immutata (salva, ovviamente, la possibilità, non di rado tentata, di ottenere l’ascrizione al patriziato con un contenzioso).¹¹² In ogni caso la differenza con le terre o città senza ‘separazione’, è abissale; qui i levantini possono ascendere al ceto patrizio, nel torno di poche generazioni, emergendo nelle proprietà e nelle professioni; così, in Galatina, emergono gli Zimara, i Biscia, i Lala e altri.

Supporti documentari potranno trovare altre attestazioni di queste pratiche istituzionali, e di questi dissidi etnici, che si innestano nella contrapposizione cetuale, in altre città o nuclei abitativi del Regno e, naturalmente, fuori del Regno. Qui è sufficiente fare l’esempio di Corfù sottoposta al dominio veneto, e converrà indugiarvi un poco. Agli inizi del Quattrocento Venezia vi aveva conservato l’antico modello amministrativo del Regno meridionale, l’*universitas*, e cioè un’assemblea di *cives* (da intendere come capifamiglia maschi con capacità contributiva), che, nel modello corfiota, eleggeva gli ufficiali annuali: giudici, sindaci, e altri. Non sembra, ed è importante notarlo, che l’assemblea fosse costituita in separazione cetuale (nobili e popolari), e dunque tutti i cittadini vi partecipavano indistintamente e indistintamente concorrevano all’elezione degli ufficiali. Venezia però ha bisogno, come in tutti i suoi domini di ripopolare l’isola e, come ho detto, attira con agevolazioni di natura fiscale (l’esonero dalle «angarie della terra») albanesi, greci di Cefalonia e altri, che acquistano, a quanto pare per il solo fatto di immigrare, se stabiliti nella città di Corfù, lo *status* di cittadino e il diritto di partecipare

¹¹² Va però detto, per Brindisi non ci sono, almeno fino al 1516, disposizioni statutarie o di altra natura che impediscano o limitino in qualche modo la nomina degli eletti levantini, o degli eletti popolari in genere, alle cariche od *officia* cittadini, infatti in generale il ruolo degli eletti è appunto quello di nominare gli ufficiali di città: Vallone *Riflessioni* p. 24.

all'assemblea. Di più: non essendoci separazione istituzionale in assemblea tra patrizi e popolari, e nemmeno una norma di sbarramento, come a Brindisi, contro gli immigrati, i corfioti «antichi et originarii cittadini», e tra loro anche i baroni di Corfù (vi è eminente la famiglia franco salentina degli Hugot), cercano di ostacolare questi accessi indiscriminati e ottengono, nel maggio del 1440, l'esonazione degli immigrati solo per cinque anni, e la loro partecipazione in Consiglio solo quando iniziassero a prestare, dopo i cinque anni, il carico delle angherie, salvo il caso dell'immigrato che sposi «donna corfiotta originaria»; nel 1443 s'otterrà come condizione aggiunta per la cittadinanza, anche la residenza in città dell'immigrato per dieci anni continui. Nel 1440 s'ottiene pure che dodici tra gli antichi cittadini, d'intesa col Governatore veneziano («bailo»), possano scegliere ogni anno altri 70 cittadini (tra i quali certamente anche immigrati e albanesi) per integrare l'assemblea e procedere così alle elezioni degli ufficiali. Prassi faticosa che, a fine secolo, sarà sostituita da un allargamento stabile dell'assemblea, definita così *Consilium majore*, che elegge un altro corpo, il *Consiglio dei 150*, al quale solo compete l'elezione degli ufficiali, ed è ben possibile che, per mera influenza politica, il gruppo degli antichi e originari cittadini di Corfù, ed i suoi baroni, abbiano così conservato, almeno per qualche tempo, una qualche egemonia.¹¹³ La lunga descrizione serve bene a mostrare come di fronte all'immigrazione da altra nazione, se si può dir così, o anche solo da altra città, si mettano in campo vari filtri di freno e varie logiche di appartenenza; e lo stesso concetto di cittadinanza va compreso attraverso il gioco complesso che la residenza instaura con le prestazioni fiscali e con le discipline cetuali; ed è ben vero: nel mondo medievale, e per certo tratto dell'antico regime, quel che si contrappone in una città non è l'italico all'albanese o allo slavo o al greco, ma il cittadino al forestiero, e, tra cittadini, il patrizio al popolano, ma resta pur evidente, negl'interni stessi dei ceti, la diffidenza verso lo straniero.

Ecco: qui propongo un ultimo punto di riflessione: la separazione cetuale in patrizi e popolari, è una divisione tra parti cittadine, in molti casi regolata dal diritto, e a volte in modo rigido, che sprigiona spesso

¹¹³ Ricavo questa complessa vicenda istituzionale anzitutto da quanto si legge dell'allegazione *Per l'ordine de civili* in Karapidakis *La formazione di un ceto di potere* pp. 169-174.

una lotta durissima per riservare ad una di queste parti le cariche civiche, ovvero *officia*, più importanti: l'attribuzione delle cariche a questa o all'altra delle parti, è essa stessa regolata e spesso riformata dal diritto.¹¹⁴ Certamente gli immigrati e i levantini sono fuori da questo gioco finché non diventano cittadini. In altri termini vietare il diritto all'assemblea e alle cariche agli *exteri* è del tutto naturale, e vale ovunque, perché per ricoprirle è necessario essere cittadini, e tuttavia il divieto è a volte ribadito espressamente; così nelle Marche (dove le assemblee cittadine tendono presto a scomparire), ad Ascoli, lo straniero non può essere eletto 'consigliere'.¹¹⁵ Ma cosa avviene quando lo straniero non è più tale, ed è divenuto cittadino? Sappiamo che più volte si tenta variamente di impedire o rallentare la sua promozione agli *officia*, se non anche all'assemblea che li attribuisce. Così a Sulmona, nel 1472, si stabilì che «ogni homo», cioè cittadino, potesse accedere agli *officia* municipali, salvo chi non avesse un certo reddito e chi «non havesse per quindici anni habitato in Sulmona»; a Barletta, città più favorevole agli stranieri, costoro dal 1473, potevano accedere agli *officia* appena due anni dopo essere divenuti cittadini.¹¹⁶ Insomma il diritto di cittadinanza può non essere, o non subito, un diritto anche 'politico': cioè il diritto ad amministrare la comunità. Ne fa piena prova un importante *consilium* del grande giurista Roberto Maranta da Venosa¹¹⁷ a favore dell'*universitas* di Melfi contro alcuni suoi cittadini Albanesi che rivendicavano il diritto 'politico' di essere eletti nell'assemblea cittadina («de consilio»), e quindi di ricoprire gli *officia regiminis civitatis*, e di godere insomma di tutte le prerogative «aliorum civium Italogum dicte civitatis». Che questi Albanesi siano cittadini di Melfi non è discutibile, ed è dimostrato proprio dal fatto che sono numerati tra i fuochi ordinari della città; ma il punto, per Maranta, non è questo. Il punto è che il (loro) diritto di cittadinanza non è per Maranta, e in questo caso si pretende che non debba mai divenire, il diritto politico alla guida della città. Maranta è un grande giurista, e la forza del suo ragionare giuridico è ben visibile quando discute le

¹¹⁴ In Vallone *Riflessioni* pp. 18-19, 25 ho individuato quattro 'formule organizzatorie', variamente attuate in tutto il Regno, per la ripartizione degli *officia*.

¹¹⁵ Cecchi *Disposizioni statutarie* pp. 42.

¹¹⁶ Vitale *Mobilità geografica* p. 36.

¹¹⁷ Maranta *Consilia* nr. 103 cc. 132r-133v. Il testo è stato notato, ma non esaminato, da diversi autori.

ragioni a favore e quelle contro il diritto degli Albanesi. Il fatto è che a Melfi, da quanto si può comprendere, non è costituita alcuna separazione cetuale e c'è (perciò) indistinzione tra gli eletti; la lotta perciò divampa tra gli originari e gli immigrati per impedire che qualche cittadino albanese sia ammesso all'assemblea e da qui eletto agli *officia*. Il punto forte di questo ragionamento è che mai questi Albanesi, che sono a Melfi da tempo immemorabile, hanno ricoperto uffici municipali né, pare, hanno partecipato all'assemblea: c'è dunque una consuetudine nella loro esclusione, e poco conta con quale capacità argomentativa Maranta pensi questa consuetudine come generata da un (ipotetico) contratto originario tra i cittadini autoctoni e gli Albanesi in un certo tempo (immemorabile) *venientes* e trovi il modo di riconoscerle una *vim statuti* e quindi di farne *lex municipalis*. Per Maranta conta che questa *lex municipalis* escluda i cittadini albanesi di Melfi dall'assemblea e dal governo cittadino. Per noi conta invece che il diritto di cittadinanza non include necessariamente il diritto alla amministrazione della città. In questo caso divenire cittadini non amplia in alcun modo rilevante la *status* giuridico dell'immigrato, e nessuna significativa differenza può fissarsi tra il levantino ancora *exterus* e quello divenuto cittadino.

6. Forse è opportuno, dopo le molte questioni generali che precedono, avanzare un tentativo di studio su i percorsi d'integrazione degli immigrati levantini in una sola terra meridionale: Galatina, cioè San Pietro in Galatina, che per più ragioni, e per la sua stessa storia feudale è un ambito d'esperimenti al tempo stesso complesso e privilegiato; e lo è in verità più per l'insieme stesso di tali ragioni, che per la quantità di documenti, che sono invece piuttosto scarsi. Vediamo. Il Pontano, scrivendo il 26 aprile 1492 a re Ferrante d'Aragona, lamenta: «in altri accordii de Vostra Maestà, se sono dati contadi, terre et provisioni; et recordateve bene del contado de Solito...».¹¹⁸

L'accordo in questione è certo quello di Bagnolo del 7 agosto 1484, a conclusione della 'guerra di Ferrara', durante la quale il Regno subisce (dal 19 maggio 1484) l'occupazione veneziana di Gallipoli. Una ulteriore dimostrazione della vulnerabilità dei porti salentini, e

¹¹⁸ *Lettere di Giovanni Pontano* p. 42; Pontieri *Ferrante* pp.460-461. Spunti da approfondire in Porzio *La congiura* pp. 29-31.

della volubilità del retroterra, con Nardò in testa, che s'arrende al nemico. Galatina invece, con un moto d'orgoglio, alla fine del maggio 1484, respinge i Veneziani, con la battaglia in località, tuttora esistente, della 'Campina'. La resistenza è, in qualche modo, sostenuta da Tommaso Barone, ufficiale regio e forse regio governatore di Galatina e Soleto, che s'adopera «per la conservazione di Sancto Pietro», quasi a riprova dell'importanza strategica di questa terra; ma è re Ferrante a narrare i fatti e a dichiarare i meriti dei cittadini in una lettera del primo giugno 1484: «per questa ve avisamo come a XXVI del mese (di maggio) andaro (i Veneziani) ad campo de Sancto Petro in Galatina; et ali XXVII li donaro la bactaglia, ala quale quilli nostri fidelissimi resistero con grande animo et constancia fidelissima; et ferero et amazaro multi de li inimici, et li tractaro in forma che con grandissimo vituperio loro foro constricti partirese et andarese via, restando quella terra libera de la obsidione e con singulare gloria per la sua fidelità. De che tucta quella provincia è restata de optima voglia et multo alegra».¹¹⁹

La fedeltà però non viene premiata, perché il 2 agosto 1485 la contea di Soleto e Galatina sono sottratte al regio demanio e infeudate a Giovanni Castriota Scanderbeg,¹²⁰ già protagonista nell'entroterra gallipolino della lotta ai Veneziani.¹²¹ Si tratta dunque di presidiare una provincia debole e infedele, e di farlo per l'immediato avvenire, perché a ridosso della presa di Gallipoli, e poi ancora durante i primi mesi del 1485, filtrano voci d'una nuova congiura baronale con referenti in Venezia e nel Pontefice.¹²²

È ben opportuno, allora, che un fedelissimo di casa d'Aragona, come Giovanni Scanderbeg sia posto a presidio del riottoso Salento meridionale; e fors'anche in Galatina, che, fedele oggi, fu pur sempre la capitale del Sud orsiniano e dove tuttora fiorisce un patriziato

¹¹⁹ La lettera regia è in Barone *Notizie* XIII p. 769 e anche XIV pp. 6 e 13 (al 25 VI 1484). La notizia in Tasselli *Le antichità di Leuca* p. 517; Arcudi *Galatina* p. 5; Papadia *Memorie* pp. 23-24; Chiriatti *Di G.B.Tafuri* pp. 46-47; 92-93 nt. 1; Vallone *Aspetti* p. 64 e nt. 66 (con sviluppi). Per T. Barone: Volpicella *Regis* p. 279b e, prima, Barone *Le cedole* IX pp. 601-602 (al 1484); e anche IX pp. 425 (29 V 1484). F. Tanzi *L'Archivio di Stato* p. 241.

¹²⁰ ASN, Museo 103, A4/4 c. 109v-110r; Papadia *Memorie* pp.23-24; 104-105; Volpicella *Regis* p. 315a.

¹²¹ Volpicella *Regis* p. 315a; Vallone *Aspetti* p. 66.

¹²² Forcellini *Strane peripezie* pp.133-134; Pontieri *Ferrante* p. 447s; ma già Porzio *La congiura* pp.36-37.

legatissimo agli Orsini.¹²³ Da tempo è stata notata anche una ulteriore finalità: creare in Galatina, nel nome di Scanderbeg, un punto di riferimento per li esuli, con lo scopo “di irregimentare o governare gli approdi di albanesi e rompere il fronte antimonarchico (o antiaragonese) del vecchio potentato orsiniano”;¹²⁴ fa prova la stessa permanenza del Castriota in San Giovanni Rotondo.¹²⁵ E va ricordato che, assai prima dell’arrivo dei Castriota, risiede in Galatina, con figli, un Emanuele Paleologo di Costantinopoli (sfuggito evidentemente al sacco del 1453), che ottiene, ad otto settembre 1466, cioè in epoca demaniale, un discreto sussidio annuale da re Ferrante.¹²⁶ C’è, forse, già di che pensare ad una qualche elezione del luogo a meta d’immigrati destinati a risiedere. Ad ogni modo, è certo un grave errore sostenere che l’immigrazione albanese in Galatina «risulta perfino più

¹²³ Vallone *Aspetti* pp. 62-63. Petta *Despoti* p. 33, lo ritiene ‘di parte angioina’; in realtà è congetturabile solo quel livore antiaragonese, rafforzato in Galatina dalla recente perdita di demanialità, che ancora dopo la seconda congiura baronale affiora nel vecchio potentato orsiniano, come ideologia. Ne ha colto chiare tracce, nel cronista leccese Antonello Coniger (†1513), un saggio del 1993 di Colapietra *Baronaggio* p. 538s. In Rogeri de Pazienza da Nardò che scrive la sua opera verso il 1498 è altrettanto eloquente l’elogio incondizionato del barone ribelle Pirro del Balzo, padre dell’eroina del poema, Isabella, e l’accusa (certo infondata) di ‘pauroso’ ad Alfonso II, il nemico naturale dei baroni: Rogeri *Lo Balzino* pp.177-184; II pp.240s, 267 etc. Siamo distanti dalle adesioni politiche del Galateo, né sorprende la rampogna (VII, p. 425s) contro l’ultima rivolta (dal settembre al dicembre 1497) di Antonello Sanseverino, principe di Salerno, perché egli si ribella, ormai, contro il marito d’Isabella, re Federico d’Aragona.

¹²⁴ Vallone *Intemperanze* p.3; non è idea diversa da quanto in *Aspetti* pp. 65s.

¹²⁵ Vallone *Aspetti* p. 65.

¹²⁶ Mastrojanni *Sommario* pp. 588-589 nt. 5 (con indicazione di altri Paleologo). Il Meola *Delle istorie* p. 155, ricorda un ‘Michel Paleologo di Costantinopoli’ cui re Ferrante I destinò una rendita annuale dell’Ospedale cateriniano di Galatina: non c’è data, la fonte indicata e il nome son diversi da quelli del Mastrojanni. Sappiamo pure che, il 4 ottobre 1481 un ‘Manuele Paliolagho greco’, non so se eguale all’altro, ha una provvisione annuale (forse dal luglio 1480) di cento ducati: Forcellini *Strane peripezie* p.120 nt. 4. È naturalmente impossibile legare questi personaggi alla grande famiglia imperiale, anche perché il cognome, almeno del primo Emanuele (a Galatina, pare, dal 1463) sarebbe, in realtà ‘Paleologo Asan’: famiglia che si vantava di «adfinitate regum»; ed un figlio d’Emanuele, il milite Giorgio, sarà di lì a qualche anno, suffeudale dei Sanseverino di Bisignano: Zangari *Le colonie* p. 89; Petta *Despoti* p.46. Potrebbe esser diverso il «domino Georgio Paleologo strenuissimo capo de Stratioti», che al 6.II. 1498 risulta già morto al servizio di Venezia, nonché fratello di un Teodoro, padre di un Costantino e forse di un Nicolò, e di altri, tutti stradioti: G. Valentini, *Documenti*: doc.181 pp. 347-348. Altri ‘Asani’ e ‘Paleologo’ in Forcellini *Strane peripezie* pp. 103; 120-122. Non s’occupa di questi dettagli Buonocore *I discendenti dei Paleologo* p. 3s. Invece sagge osservazioni sulle pretese diramazioni genealogiche della famiglia si leggono in Maisano *Su alcune discendenze moderne dei Paleologi*.

esigua che altrove». ¹²⁷ È invece evidente, nell'intero Salento, una grande crescita demografica nel periodo 1508-1522 che si deve senz'altro all'afflusso di albanesi e levantini (che sarà stato intenso anche negli anni anteriori) e, nel 1545, in Galatina, sono censiti 97 fuochi di immigrati, ai quali se ne debbono aggiungere, forse, altri 31; cioè ben 128 fuochi in tutto, su una popolazione fiscale di 902 fuochi. ¹²⁸

Si tratta d'un afflusso notevolissimo nel quadro del Salento leccese e nato da una canalizzazione 'naturale', per dire così, nel nome di Scanderbeg. Ed è addirittura certo che un 'piano' politico, ulteriore al semplice governo degli approdi, ci fu. ¹²⁹ Devo tuttavia mettere in evidenza che questo 'piano' si combina con una disciplina giuridica della condizione dello straniero intenzionato a farsi cittadino del Regno meridionale, che alla fine non respinge l'accoglienza degli immigrati, sulla quale ho già attirato l'attenzione. Sappiamo che Galatina, nel 1483, dopo l'aggressione turca di Otranto, lamenta il suo spopolamento e, di conseguenza, il maggior carico fiscale sugli abitanti. ¹³⁰ Ripopolarla, così come altri centri, è funzionale ad una prospettiva di rinascita, e di restauro, dei proventi fiscali, la cui base, come sappiamo,

¹²⁷ Petta *Despoti* pp. 34, 52 nt. 42 (con dati soltanto del 1574 cioè posteriori al dominio dei Castriota, ma desunti, probabilmente, da una tavola focatica edita in Visceglia *Territorio* p. 103 che è in realtà un censimento soltanto annuale dei fuochi albanesi avventizi e non di quelli stabilmente residenti che erano censiti nelle numerazioni ordinarie. Ne ho scritto già, ma preferisco specificare che famiglie dal cognome «inbini», o «scheli», o «sguri», o decine di altre, sono considerate fuochi ordinari senza nemmeno l'indicazione di essere albanesi. I «lala» sono, nel 1545, tra i più ricchi di Galatina.

¹²⁸ Vallone *Galatina tra storia e leggenda* pp. 28-30: e già *Aspetti* p. 66. Nel 1574 son censiti solo 11 fuochi levantini; ma è cifra tarda e senza possibilità, come invece ha creduto Petta, di connotare il periodo precedente, come ho già detto più volte. Aggiungo solo che il quadro della diffusione demografica degli immigrati fa impressione quando deriva da documenti molto analitici, come il censimento numerico della Capitanata nel 1540 (*Colafemmina Albanesi e Slavi a San Severo* pp.149-150) mentre quelli onomastici, degli stessi anni, per Lucera (*Colafemmina Slavi e Albanesi a Lucera* p.100s) o del 1522 per Rodi (*Colafemmina Albanesi e Slavi in Capitanata* p.92s), sono utili anche per altri profili.

¹²⁹ Petta *Despoti* p. 33 dubita che l'infeudazione agli Scanderbeg abbia avuto a motivo (anche) «un vero e proprio piano di popolamento albanese». Naturalmente, nessuno pensò mai ad incoraggiare l'esodo dall'Albania verso Galatina. È invece certo che quell'infeudazione di Galatina ha avuto il preciso intento, anche di «crearvi un polo di attrazione per gli albanesi» già immigrati: è sufficiente il rinvio a Vallone *Aspetti* p. 54.

¹³⁰ Così un documento del 4 VII 1483 usato da Panareo *In Terra d'Otranto* p. 49 (generale); Colafemmina *Documenti* p.81.

è focatica, cioè fondata sul computo dei nuclei familiari residenti.¹³¹ E, ad ulteriore riprova di tutto questo, va ben ricordato che proprio al duca Ferrante Castriota fu ceduto nel 1530 dal Convento di Santa Caterina «il casale disabitato di Petrullo colla potestà di farlo riabitare».¹³² Inoltre, perché minimizzare una prospettiva di potere? In generale, un patriziato cittadino ha forti poteri di trazione sui ceti inferiori; e tanto più su simili masse d'immigrati sbandati. Però è evidente che sugli albanesi, in Galatina, assai maggiore è, o si pensa che possa essere, l'influenza d'uno Scanderbeg, intanto per il suo nome e per il suo potere feudale. Inoltre un conflitto tra la società galatinese e gl'immigrati è nelle cose: per il fatto della 'mescolanza' tra etnie, come si è visto in precedenza; per il motivo generale dell'aggravio fiscale alle comunità stanziali, con le quali, se computati, gli immigrati spesso non possono contribuire;¹³³ per la loro criminosità, per lo più legata all'indigenza, fonte di provvedimenti sovrani nel 1507 e nel 1564;¹³⁴ e già prima, a fine Quattrocento, attestata proprio da un capitolo della bagliva di Galatina,¹³⁵ che ho già citato.

Per di più, questi levantini osservano in genere, il rito greco; e questo potrebbe, di fatto (cioè per il fatto di tale osservanza), isolare, in qualche modo e di più, un patriziato come quello galatinese, ormai formato sul rito romano, grazie all'integrazione, favorita dagli Orsini (in particolare da Raimondello con l'edificazione della basilica cateriniana), di famiglie 'latine', su un antico nucleo grecanico nell'etnia e nel rito.¹³⁶ In effetti, la pratica religiosa s'offre a veicolo del

¹³¹ Sulle numerazioni focatiche, ma anche sulla difficoltà di numerare gli immigrati si legga quanto precede qui nel testo, ma un anticipo è già in Vallone *Aspetti* pp. 54-55, e 50-51.

¹³² Aar *Studi* p. 64 nt. 4: da documento napoletano che non ho potuto riscontrare. Il casale è più noto come 'Petrore', e fu ceduto in cambio della giurisdizione criminale su altri casali: Perrone *Neofeudalesimo* vol. II pp. 45-46 e nt.22.

¹³³ Rinvio ai testi indicati nelle note precedenti e a quanto precede in questo saggio.

¹³⁴ Rinvio a quanto precede e a Vallone *Aspetti* pp. 49, 50 nt. 43 (qui uso un brano del Frezza [con le indicazioni anteriori salvo Aar *Studii* p. 162] utile anche per la condizione giuridica di questi immigrati: Petta *Despoti* p.47 erra a limitare il discorso del Frezza alla sola Calabria Citra); Giura *La comunità greca* p.122. Notevole Barone *Notizie* XV p. 712 (6 II 1500): Pirro Loffredo ha giurisdizione su delitti commessi da Greci e Albanesi in Terra di Bari e Terra d'Otranto.

¹³⁵ Vallone *Aspetti* p. 69.

¹³⁶ Vallone *Aspetti* pp. 62-63. Tracce di favore per gli Orsini nell'antico patriziato grecanico di Galatina sono indicate in Vallone *Mito e verità* pp. 307-308, ma il discorso potrebbe essere

potere, ma a Galatina, nel Cinquecento, il patriziato officia un prevalente rito latino;¹³⁷ ed una folta platea d'immigrati, che ancora si riconosce in altra chiesa, non si presta ad esser subito dominata. Son disposto a ribadire questa convinzione, che, però, nulla ha a che fare con un fantomatico piano «di rilancio della chiesa greca», che sarebbe stato voluto dalla dinastia aragonese nel Salento, e tramite i Castriota.¹³⁸ D'altra parte, questa articolata prospettiva di potere, interna allo stato dei fatti, avrebbe poi fatto naufragio di fronte alla forza compatta del patriziato galatinese, che, per quel poco che sappiamo, riesce a condizionare lo stesso Giovanni Scanderbeg.¹³⁹ Probabilmente nuova documentazione potrebbe prospettare in modo meno rigido questa contrapposizione; ma pure significa qualcosa che poco prima della morte di Giovanni († 1505) è 'viceduca' di Galatina un David Coroneo,¹⁴⁰ dal nome rivelatore. In ogni caso tantissimi immigrati, ristretti ai bordi estremi della società, non sono molto più che spettatori della lotta, ch'è poi la lotta d'ogni feudo nel Regno: la città da una parte, il barone dall'altra.

Naturalmente questa lotta strutturale tra 'universalisti' e baroni, è un congegno certamente generale, ma da non applicare meccanicamente, perché possono esserci momenti di divergenza, o anche di convergenza, motivati da ragioni altre dalla lotta di parte. Quando si annuncia la discesa di Carlo VIII, e per certo si conoscono le intenzioni del re di Francia, l'*universitas* di Galatina disattende alcuni ordini del re, o lo tenta, forse nell'agosto del 1494, attirandosi l'ira d'Alfonso II, un uomo che non minacciava invano, e che appunto minaccia di colpirla duramente nei beni, «come è giusto si debba fare di robe di ribelli».¹⁴¹ Questo modo di fare del galatinesi sembra convergere con la posizione

ampliato agevolmente. Non si può condividere l'idea di «una difficile convivenza coi Principi di Taranto», né che il paese avesse «tradizione» di demanialità: Petta *Despoti* pp. 35, 33.

¹³⁷ Vallone *Aspetti* pp. 69-70.

¹³⁸ Mi fa ingiustamente sostenere questa tesi, Petta *Despoti* pp. 33-34, 67.

¹³⁹ Vallone *Aspetti* pp.68-69. Non farei gran conto d'una certa divisione dei patrizi in fazioni (ad es. Morrea e Gorgoni contro Bonuso e de Arcidiacono: Vallone *Aspetti* p. 62), che sembrano piuttosto legate a vicende personali.

¹⁴⁰ Devo la notizia a André Jacob e a un suo scritto che si spera sia presto pubblicato.

¹⁴¹ Scandone *Le tristi Reyne* pp. 25-26; Vallone *Aspetti* p. 67 nt. 75. Assai fuori strada Petta *Despoti* p.33. Sembra non coincidente ma successiva, anche se di poco, a questo evento, e comunque significativa, l'aggressione dei Galatinesi e di altri ai beni della città filoaragonese di Gallipoli, richiamata in un noto documento del 19.V.1497.

di Giovanni Scanderbeg, il quale si avvicinerà al partito francese, confidando nel progetto di Crociata e nella riconquista dell'Albania,¹⁴² che non ci sarà; e tuttavia nell'agosto del 1494 re Alfonso non ha ancora alcun motivo di dubitare della lealtà di Giovanni, e dunque l'atteggiamento dei galatinesi va valutato autonomamente, per quanto poco se ne sappia.

In ogni caso a Galatina il conflitto si potenzia col figlio di Giovanni, il noto Ferrante.¹⁴³ Non centra, o non rileva, una tendenza personale o familiare del feudale all'aggressione dell'*universitas*, perché l'abuso è, in generale e ovunque, un elemento strutturale e aggiuntivo della rendita feudale. Siccome la rendita feudale è legata allo stato economico e giuridico del territorio, non sorprende che abusi e conflitto s'ambientino, assecondando la 'costituzione' del distretto galatinese,¹⁴⁴ in ambito giurisdizionale; e con abusi che si possono definire 'intelligenti'; ed anzi di tal sottigliezza e portata, da dover essere risolti con prammatica regia.¹⁴⁵ Vero è che, in questo caso, avversario non è l'amministrazione civica, ma il potentato ecclesiastico cateriniano, che ha feudi in zona e residenza galatinese¹⁴⁶ e contro il quale, non solo gli Scanderbeg, ma la stessa amministrazione cittadina lotterà a lungo.¹⁴⁷ È, semmai, ben particolare la capacità civica di resistenza; fino al punto di costringere, fatto raro, il giovane duca Ferrante ad un concordato, nel

¹⁴² Effettivamente Volpicella *Regis* p. 315a ha qualche tenue dubbio sulla lealtà di Giovanni alla Casa d'Aragona durante la discesa di Carlo VIII; Petta *Despoti* pp. 32-33, che dipende, nel profilo di Giovanni, quasi esclusivamente dal Volpicella, elimina anche quei tenui dubbi, escludendo erroneamente ogni adesione dello Scanderbeg al fronte francese. Oggi però sappiamo bene che egli aderì, incautamente, a quel progetto, e tornò poi a militare nel partito francese anche in seguito.

¹⁴³ Sintesi in Papadia *Memorie* pp.16-25; e Petta *Despoti* pp. 39-43, benché entrambi invecchiati.

¹⁴⁴ Vallone *G.B. Tafuri* p. 226s.

¹⁴⁵ Ferrante Scanderbeg era feudale della giurisdizione penale su alcuni casali (Aradeo, Bagnolo, Torrepaduli) sottoposti, nella giurisdizione civile, al potentato cateriniano; così, lo rimprovera la prammatica, «omnes causas civiles facitis criminales»: Vallone *Iurisdictio* pp. 30-31; altra linea informativa: Congedo *I Castriota* pp. 167-168; Petta *Despoti* p. 52 nt. 47.

¹⁴⁶ Il ricco patrimonio cateriniano, già dei Francescani Osservanti fu nel 1494 ceduto, non senza polemiche, agli Olivetani da Alfonso II, ad es. Papadia *Memorie* p. 47s; Mastrojanni *Sommario* p. 281; Volpicella *Regis* pp. 60b, 436. A questo potentato ha dedicato due volumi Perrone *Neofeudalesimo*: volumi informati, ma con categorie ermeneutiche e feudistiche assai incerte.

¹⁴⁷ Papadia *Memorie* pp. 46-47, 149-150; Vallone *G. B. Tafuri* pp. 241-242.

1514;¹⁴⁸ fino al punto, benché molto tempo dopo, d'infeudarsi alcune rendite e di consumare, paradossalmente, abusi feudali a danno dei propri feudatari.¹⁴⁹ E tutto è tanto più rilevante, in quanto nel 1543 l'amministrazione cittadina risulta gravata da ben quarantamila ducati di debito, con vari effetti e problemi risolti, in qualche modo, solo nel 1565.¹⁵⁰

Se, comunque, la lotta contro l'istituzione civica è senza quartiere, gli Scanderbeg debbono pur convivere con la società patrizia: è propriamente questo l'aspetto misconosciuto del loro dominio. Sappiamo, in verità, che i matrimoni dei figli naturali del duca Ferrante non ossequiano l'esigenza di stringere alleanze col patriziato galatinese, a differenza, ad esempio, dei figli naturali degli Acquaviva in Nardò. Non è però raro imbattersi in relazioni di padrinnaggio degli Scanderbeg,¹⁵¹ né in cariche o incarichi feudali officiate da patrizi, come, nel 1549, quel Ludovico Maria 'de Littera' consultore dei casi dubbi nel tribunale della bagliva.¹⁵²

Dunque, c'è la 'costituzione' sociale patrizia con la quale anche il duca, con le sue inclinazioni o esigenze di abuso o di conflitto, deve fare i conti. Ed essa registra anche l'aggregazione di alcune famiglie d'immigrati che, nell'afflusso largo e continuo, emergono pian piano, ma in qualche caso rapidamente, per ricchezza, come i Lala, o col tempo s'impossessano comunque del primo ceto, come i Biscia.¹⁵³ Insomma, c'è un processo d'integrazione sociale degli immigrati, che si armonizza con i modi locali del potere. È importante notare che, in Galatina, questo processo è assai lento.

¹⁴⁸ Congedo *I Castriota* p.156s; Pastore *Pergamene* p. 256s; Vallone *Riflessioni* p.16; G.B. *Tafuri* p. 229; Petta *Despoti* p. 41.

¹⁴⁹ Vallone *Riflessioni* p.15; G.B. *Tafuri* pp. 229-232.

¹⁵⁰ Vallone *I privilegi dei Brindisini* pp.102-103; Potenza *L'università di Galatina* p. 181s.

¹⁵¹ APG *Battesimi*: il 27 II 1524 Maria Scanderbeg è madrina di Maria Camilla di Angelo Mongiò 'con tucta la corte'; l'8 VI 1542 Federico è padrino ad un battesimo Mezio e il 25 IX 1548 partecipa per un De Vito; il giorno 11 II 1549 Pardo Scanderbeg partecipa al battesimo d'uno Staibano. Più volte, tra 1551 e 1555 Alfonso Scanderbeg partecipa per i Calofilippi, Congedo e Mongiò.

¹⁵² Laporta *Alcune considerazioni* pp. 137-138: de Littera è invisio all'amministrazione perché ferreo tutore degli interessi ducali. Anche gli Spinola, nel Settecento, tentarono di spezzare il fronte patrizio con incarichi agli Andriani ed ai Gorgoni: Vallone G.B. *Tafuri* p. 235 e in scritti successivi.

¹⁵³ Vallone *Aspetti* pp. 69, 71.

L'assorbimento rapido nella 'costituzione' sociale italica, cioè patrimonio individuale, famiglia coniugale, e distinzione cetuale (che in Galatina non vige per «separazione amministrativa» formalizzata), è sembrato alla storiografia risalente e moderna,¹⁵⁴ destino ineluttabile degli immigrati non stanziati nei 'casali riservati' della Sicilia, della Calabria o dell'Albania tarantina o di altri luoghi. Val lo stesso, o di più, per la religione, perché se non si sostiene il rito greco negli agglomerati misti, si perde un profilo forte dell'identità, come può dimostrare la vicenda della comunità greca di Napoli, tra Cinquecento e Seicento.¹⁵⁵

Galatina tuttavia, sembra sfuggire a queste coordinate. Infatti è vero che un piano monarchico di rilancio della chiesa greca nel Salento non ci fu, ma a Galatina gli immigrati, per il loro numero, per la continuità rivissuta del richiamo di Scanderbeg, tengono tenacemente allo loro identità, e vi tengono aiutandosi con una coesione religiosa che in qualche modo, e col tempo, prescinde dal rito, o greco o poi latino, ma si trattiene ad un'identità etnica attraverso il patrimonio, per così dire, religioso, cioè attraverso la costituzione e la trasmissione della dotazione economica di chiese e cappelle. Posso far l'esempio del beneficio ecclesiastico di San Lazzaro 'fuori le mura', che fu fondato, forse vivente il duca Giovanni Castriota, da David Coroneo (che abbiamo già incontrato) e tramesso poi alla famiglia Milianò, anch'essa di probabile origine orientale, e con preti greci, almeno agli inizi, che lo tenne fino al 1673.¹⁵⁶ Tuttavia, più che questi casi singoli, tengo a indicarne uno, che ritengo di grande importanza, perché collettivo o 'etnico', o, se si vuole, identitario.

Sappiamo che il 19 ottobre 1512, Serafino, arcivescovo d'Otranto, conferma alla comunità albanese di Galatina il diritto di nominare il cappellano nella chiesa di San Nicola 'de Foveis', sita fuori porta e verso Lecce: una chiesa che gli immigrati hanno da tempo riparato,

¹⁵⁴ Vallone *Aspetti* pp. 69-69 e nt. 80 (con richiami alle opere del Rodotà e del Coco); Petta *L'esodo dei Coronei* p. 53; *Despoti* pp. 15, 38-59 nt. 114.

¹⁵⁵ Giura *La comunità greca* p. 134s.

¹⁵⁶ AAO 27/85, e in altri fondi. Indico da ASN *Fuochi del 1545*, fuoco 917, è censito il trentenne suddiacono di rito greco Gio. Andrea Milianò, figlio del defunto prete greco 'presbiteri Antonii greci Miliano'. Ricordo anche lo studio di Jurlaro, *I Musachi*, per la presenza di questa importante famiglia a Mesagne ed altrove, come a Galatina: v. anche Vallone *Aspetti* p. 68 nt. 79.

ampliato e dotato. Sembra anche che lo giuspatronato spetti a famiglie della «universitas albanica» e che il cappellano debba individuarsi «inter tenentes eosdem».¹⁵⁷ Di fatto, dopo la morte del celebre Federico Mezio, e a soluzione d'una qualche controversia, è nominato, nel 1613, Gian Andrea Biscia «tanquam unum de familia Albanensium».¹⁵⁸ È dunque evidente la tendenza degli albanesi di Galatina a 'riconoscersi', anche se non sembra che il riconoscimento pretenda la conservazione del rito greco; la bolla, comunque, non l'indica. Si tratta, anzitutto, di riconoscimento 'etnico'; e sembra, anzi, manifestarsi, almeno per diversi decenni dopo la immigrazione, anche in una specie di endogamia etnica, qualunque psicologia si celi dietro questo fatto. A metà Cinquecento, ch'è il periodo iniziale di questa rada documentazione, la tendenza è ancora evidente nel giro matrimoniale e parentale dei Biscia, ch'è certo indicativo di tendenza, anche s'è l'unico documentato, e che si risolve ancora tutto in famiglie albanesi come i Lala, i Mengoli, i della Chiura.¹⁵⁹ Si capisce, insomma, come e perché la comunità galatinese sia rimasta a lungo un punto di riferimento per gli albanesi immigrati nel Salento leccese: è il caso d'un battesimo, al 26 dicembre 1532, dove son presenti «Toderi Basta de Santomartino... capitano Lazaro de Muschito, capitano Toderi de la Rocha, capitano Victorio Quaci, messer Aleyo de Lavicha...»¹⁶⁰ e che non si riesce a legare ad alcuna occasione precisa di geografia larga o ridotta. C'è anche il caso di quel Gian Pietro Corina, di Galatina, che, «mortuo et interfecto» Ferdinando Arianiti da Lecce, è istituito, al dodici gennaio 1575, procuratore dai fratelli sopravvissuti.¹⁶¹

Insomma, quella data del 1613, quando un Biscia è nominato cappellano di San Nicola perché 'albanese', ha grande valore indicativo, e dimostra la durata lunga del senso etnico d'appartenenza,

¹⁵⁷ AAO, *Galatina* 26/75 *San Nicola* ('de Foveis'). La bolla dell'arcivescovo Serafino è edita Vallone *Il laboratorio*, in *Appendice I*, riprodotta anche qui come *Appendice I*.

¹⁵⁸ AAO, *Galatina* 26/75 *San Nicola* e *Visita De Morra* (1607) cc. 157r-158v. È possibile che i cappellani *pro tempore* non siano stati tutti d'etnia albanese. Dovremmo ipotizzare, altrimenti, che anche il celebre Federico Mezio lo sia stato; va comunque detto che dei Mezio (famiglia centrale del patriziato galatinese) ignoro tracce di presenza galatinese anteriori alla seconda metà del Quattrocento.

¹⁵⁹ Sui Biscia v. Vallone *Il laboratorio*, in *Appendice II*, riprodotta anche qui ancora come *Appendice II*.

¹⁶⁰ APG, alla data.

¹⁶¹ ASL not. 46/2 (L. Perrone di Lecce), 12 I 1575 c. 21r.

benché questa appartenenza si conservi (o si mostri) attraverso (anzitutto) un sistema di beni e di diritti che ruota intorno ad una chiesa. E va detto che questa durata sembra assai superiore ai cento anni, se gli Zimara, famiglia di filosofi e di baroni, ritenuta d'origine albanese, vanta già nel 1463 un 'Laurenzo' contitolare a Galatina della chiesa di Sant'Angelo, nonché ricco commerciante.¹⁶²

Di fatto, o per l'onda lunga dell'antico progetto politico aragonese, o per altre cause, l'esperienza galatinese sembra in qualche modo smentire l'alternativa che parte della storiografia fino a qualche decennio fa imponeva al destino degli immigrati: o un loro insediamento in casali 'riservati', o un rapido assorbimento della loro identità.¹⁶³

Galatina offre, infatti, un esempio, o forse un parametro, in grado di indicare come ormai 'naturale' la mentalità patrimoniale e soprattutto successoria d'un Lecha Lala o come eccezionale la rapida emersione dei Lambudi a Lecce (fors'anche agevolata da un certo benessere all'approdo, provenienti da Corone); ed anche di considerare notevole il matrimonio di una Stoya con un Sambiasi (celebre famiglia feudale salentina), anche se officiato tra sposi d'egual forza economica: cioè bassa. In Galatina, che non è "casale riservato", un'identità albanese riesce a resistere e a conservarsi a lungo, perché in paese il numero degli immigrati, anche in relazione agli abitanti, è alto. Difetta (a quanto pare) la tenuta d'un elemento basico dell'identità: il rito religioso; tuttavia è possibile la scelta endogamica (e, nella scelta, una certa selezione), e quindi la continuità dell'etnia, che poggia, tra l'altro, su un patrimonio beneficiale 'riservato' e, in generale, su una strategia dell'appartenenza scavata all'interno d'una costituzione sociale del tutto "occidentale": patrimonio individuale, famiglia coniugale, distinzione cetuale.¹⁶⁴ Naturalmente, come ho già detto più volte, in

¹⁶² AAO *Visita De Morra* c. 107 v; Vallone *Casa Zimara* p. 46. Anche il celebre mistico Pietro Galatino (†1539) era d'origine albanese: Vallone *Pietro S.* pp.104-105 e in scritti successivi.

¹⁶³ Ha un certo interesse anche il caso di Lecce, nel Seicento, che sembra in qualche modo convergente con la situazione galatinese: Panareo *Albanesi nel Salento* p.334s; Chirizzi *Albanesi* p. 186s.

¹⁶⁴ Per Foscarini *Gli Urosio* pp. 22-23 «gli esuli orientali venuti in Italia solevano abitare raggruppati insieme, e conservavano gli usi originari delle loro tribù, nelle quali tutti i discendenti di uno stesso ceppo vivevano insieme e possedevano in comune i beni ereditari». Duole dire, di uno studioso apprezzabile come il Foscarini, ch'egli usa questo abbastanza

Galatina non vige giuridicamente una ‘separazione amministrativa’ o ‘cettuale’; il ceto è soltanto una istituzione sociale, una realtà della vita, nella quale, col tempo, anche gli immigrati levantini emergono.¹⁶⁵

Appendice I

La chiesa degli Albanesi in Galatina

Si tratta della chiesa «Sancti Nicolai de foveis extra moenia» di Galatina, oggi scomparsa. Le uniche notizie si conservano in AAO. Qui la visita diocesana dell'arcivescovo De Morra (cc. 196r-197v=157r-158v) del 1607, ci rivela che ne era rettore e cappellano beneficiato il celebre Federico Mezio (1551-1612), vescovo di Termoli, indubbiamente un protettore degli albanesi di Galatina. La chiesa non era in buone condizioni; già nella visita del 1583, l'arcivescovo Corderos ordinò di farla riparare; la situazione rimaneva precaria all'epoca del De Morra: la chiesa era «depicta eleganti manu variis Sanctorum», con un campanile privo di campana (ch'era presso privati), ma necessitava di riparazioni al tetto e altrove e che «repingantur imagines»; l'elenco dei beni beneficiari non sembra ricco (ad es. v'era, dal 1580, l'obbligo d'un Lupo Matisci). Un interessante fascicolo (AAO, 27/75), in verità di poche carte non numerate e lacere nel margine superiore, tramanda che alla morte del Mezio, poco prima del 3. XII.1612, sorse una controversia per la nomina del nuovo cappellano che oppose l'«universitas Albanensium» di Galatina (si riconoscono i nomi di «...Antonius Biggius, Vincentius Lala,... Jacobus Conci, Federicus Lala, Joannes Carolus Lala») ad altri pretendenti. Tutto si conclude con la decretazione che «ius patronatus et presentandi in ecclesia seu capella predicta Sancti Nicolai de foveis spectare et pertinere, quoties casus vacationis adveniret, dicto Nicolao Antonio Bisci et litis consortibus tanquam originem trahentibus ab Universitate Albanensium»; si decise la nomina del giovane chierico «Joannem Andream Biggium, tanquam unum de familia Albanensium». Il più antico documento sopravvissuto d'un qualche significato, e che ebbe ruolo capitale nella lite, è una bolla

discutibile asserto per giustificare una genealogia impossibile, e cioè la sopravvivenza in Italia del ramo Urosh dei Nemaja: v. anche Foscarini *Armerista* p. 37 (Baglivo), 134-135 (Di Capone) e, a traccia d'una, ben più ampia, e mortificante, diffusione Buonocore de Widmann *I discendenti dei Paleologo* pp. 6-7; Caputi *Dai Nemagni* p. 11 etc. Non ignoro che alcune di queste genealogie tra Oriente ed Occidente sono state accreditate da un giudicato della magistratura civile, ma la verità, per lo storico, non poggia sulle affermazioni d'un tribunale.

¹⁶⁵ In realtà una costituzione sociale per ceti, benché di natura assai diversa da quella italica, e certo non subito traducibile nelle realtà italiane, è presente anche nelle montagne albanesi, e lo si deduce agevolmente da una lettura non improvvisata del cd. *Kanun* di Scanderbeg, edito di recente (2017) in traduzione italiana sul consolidamento novecentesco di F. Illia; ad esempio si regola il diritto al potere comunitario di alcune famiglie ('aristocratiche') rispetto ad altre, come ereditario (§§ 1769, 1770, 1773, 1862 etc.). L'indistinzione dei singoli se è tale di fronte alla pena, non lo è certo nel diritto al potere, cioè nella struttura sociale, come alcuni, ingenuamente, pretendono.

dell'arcivescovo d'Otranto Serafino, datata al 1512 e riprodotta all'inizio del 1613 dal notaio di curia, che la trasse (con qualche incertezza di lettura) da un originale in pergamena esibito dai procuratori della «universitas Albanensium» di Galatina. In effetti è appunto a questa 'universitas' che, nel 1512, furono concessi i diritti in questione con la connessa gestione dei beni beneficiari. Segue la trascrizione del testo, anch'esso lacero nella parte superiore:

«Seraphinus [...] amus quod Universitas Albanica [...] in terra Sancti Petri [in Galatina...] de nostra licentia annis retroelapsis [...] impendere pro fabrica, reparatione et ampliacione ecclesie, coemeterii et aliarum fabricarum ecclesie jacentium, que est sub vocabulo Sancti Nicolai de Foveis extra menia terre predictae versus Litium, ad effectum quod per nos eidem communitati et universitati jus praesentandi cappellanum in ecclesiam predictam, quatenus beneficia conficere(nt?) et in futurum conferrent, liberam habeant et absolutam potestatem, inter tenentes eosdem, ac (ms. ut) sibi de praemissis cautelam faceremus ut avidius ecclesie predictae beneficia conferre non desisterent. Videntes tamen ipsam propemodum auctam fabricis et aliis impensis nec non beneficiis consistentibus in immobilibus de quibus sancte (ms. fante) sacerdos in illa electus vivere posset, eisdem supplicantibus pro rebus predictis in ecclesia antedicta dictum jus concessimus atque concedimus libere et absolute. Volentes de caetero, quotiescumque capellanus in ipsa ecclesia deerit, Universitas predicta eliget et nominet in ea capellanum et pro tempore Reverendissimis Archiepiscopis praesentet (ms. praesentent) et praesentatus admittatur, et Universitas ipsa in ecclesia predicta habeat honorem et onus, et (ms. ut) tenore presentium in ea in omnibus letus patronatus competat (ms. competit) secundum formam juris canonici. Unde pro securitate antedictorum et testimonio veritatis presentes fieri iussimus, quas nostra propria manu subscripsimus et sigillo nostro magno, quo in presenti (ms. premissis) utimur, communiri mandavimus. Datum Hydrunti in nostro Archiepiscopali Palatio die 19 Octobris primae [!] indictionis 1512. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Julii divina providentia Pape Secundi, anno sui nono feliciter. Amen. Seraphinus Archiepiscopus qui supra manu propria. Cesar Bacconus Generalis Vicarius Hydruntinus vidit. Antonius De Gregorio Cancellarius (...) scripsit.»*

Appendice II

La famiglia Biscia (Bixi) ed altri albanesi di Galatina

Siamo ormai in grado d'affermare con sicurezza storiografica, che Galatina, come del resto tutto il Salento ed altre parti d'Italia, fu un punto di ricovero per gli albanesi e i levantini in fuga dalla pressione ottomana.¹⁶⁶ Questo esodo secolare, a volte precedente la morte del grande Scanderbeg, fu inquadrato quando il distretto galatinese venne infeudato dagli Aragonesi ai Castriota Scanderbeg che ebbero, come altri levantini famosi (i Granai-Castriota, i Matthes, i Basta, i Capuzzimadi, i Boccali

* L'Arcivescovo di Otranto Serafino conferma alla comunità degli Albanesi di Galatina, il diritto di nominare il rettore e cappellano della chiesa di San Nicola de Foveis, tra uno degli appartenenti alla comunità medesima (Otranto 19 Ottobre 1512).

¹⁶⁶ Uso e modifico qui, il mio articolo: Vallone *Albanesi*.

etc.) funzione d'ordine e di controllo sul magmatico movimento. In tanta moltitudine non pochi furono gli eletti ingegni che, col tempo, ma a volte molto presto, ricoprirono ruoli importanti negli uffici del Regno, poi Viceregno, napoletano o ebbero fama di dotti o scrissero opere importanti. A Galatina i filosofi Zimara, celebri anche nello studio di Padova nel primo Cinquecento, ed attestati nel paese salentino già alla metà del XV secolo, furono considerati da un linguista come O. Parlange, che vedeva nel loro cognome un toponimo, di provenienza albanese. E il grande mistico e teologo Galatino, il misterioso Pietro S., non della famiglia Colonna né dei Mongiò, era di famiglia proveniente da Durazzo.¹⁶⁷ Accanto a questi sommi v'erano molti altri. La *Galatina letterata* dell'Arcudi dedica due scarse paginette¹⁶⁸ e povere di dati, al frate domenicano Girolamo Biscia, che fu due volte ministro provinciale del suo ordine, ch'era poi quello stesso dell'Arcudi, in Puglia. In realtà Girolamo Biscia era figlio dell'albanese Andreas Bixi che viveva a Galatina nel 1545 (aveva allora 63 anni), stando alla 'Numerazione dei fuochi di S. Pietro in Galatina' appunto del 1545, che tuttora si conserva.¹⁶⁹ Girolamo era nato intorno al 1519, ed in quei 'fuochi' è censito come 'Marsilius'; a quell'epoca era solo frate dei Domenicani, ed è possibile che 'Marsilius' fosse il suo nome civile, salvo errore dei Numeratori. Posso aggiungere che l'Archivio della Chiesa madre di Galatina (=APG) conserva, nella registrazione dei defunti, questa menzione: «Il dì 4 (ottobre 1587) morse fra Geronimo Bigio predicatore de l'ordine di san Domenico et maestro in theologia famosissimo». Fu sepolto, naturalmente, nella chiesa dei Domenicani, quella stessa che accoglieva le spoglie dei Duchi Castriota Scanderbeg, cioè Santa Maria delle Grazie. I Biscia, insomma, non sono una famiglia nobile, come sosteneva l'Arcudi, ma di origine albanese, e semmai destinata ad inserirsi per meriti e matrimoni nella nobiltà cittadina di Galatina. Il cognome è attestato nei registri parrocchiali nella forma Bisi ('Andrea Bisi albanese': 20 Dic. 1515) più spesso Bisci (1549, 1566) mentre il 23 Dic. 1565 c'è un 'Colantonio Bigio alias Bisci'. Per 'Biscia', come poi si consolidò il cognome (per imitazione forse di altre famiglie italiane più note,¹⁷⁰ o per adattamento del suono albanese all'uso italiano) bisogna attendere il 2 Gen. 1581. La forma 'Bisci' è attestata a Galatone nel 1581 e a Nardò nel 1596 e nel 1698. Un 'Pompilio Biscia' è a Lecce nel 1591.¹⁷¹ Un 'Bisa', censito a Galatina nell'ottobre 1537, è probabilmente usato come nome e non come cognome. È anche interessante ricordare che fra Girolamo aveva almeno tre fratelli: Nicola e Angelo, più anziani, e Raimondo, più giovane. Angelo fu sacerdote greco al servizio dell'Arcivescovo d'Otranto, e da sua moglie Ramondina 'de Lecha Lala' ebbe figli che inserirono la famiglia nel tessuto patrizio della società galatinese, dove s'estinse verso la fine del

¹⁶⁷ Vallone *Pietro S.*, ripubblicato anche qui.

¹⁶⁸ Arcudi *Galatina* pp. 45-46.

¹⁶⁹ ASN *Fuochi del 1545*; fuoco n. 908

¹⁷⁰ Una famiglia Biscia, di funzionari dello Studio napoletano, è conosciuta nel Cinquecento, quando fioriva una omonima famiglia di giuristi a Roma. Alcuni Biscia ('Bischa') sono noti addirittura nel 1224 ad Afragola.

¹⁷¹ ASL not. 46/5, a. 1592, c. 220v, del 17 Dic. 1592 (=1591).

Seicento.¹⁷² Raimondo, invece, sposò una Arminia di Andrea ‘della Chiura’ vedova di un Mengoli.¹⁷³ Si deve notare che il vecchio Andrea Bixi ebbe due figli ecclesiastici: fra Girolamo di ordine monastico latino e Angelo di rito greco; fatto quest’ultimo notevole, perché sembra che gli Albanesi usassero adottare subito, appena immigrati, il rito latino, se non lo praticavano già. È invece abbastanza evidente la tendenza degli Albanesi immigrati a mantener l’uso civile, cioè a sposarsi tra loro: Lecha Lala, della Chiura e Mengoli sono anch’essi cognomi albanesi;¹⁷⁴ ed anzi i Lecha Lala (ed anche Lecha o Lala soltanto, originati forse da un Lecha di cognome Lala attestato a Galatina nel 1493), ebbero un ramo di mercanti che s’arricchì notevolmente in Otranto per poi rientrare a Galatina dove furono a lungo pellettieri. Quanto ai della Chiura (cioè ‘signora’), che sopravvivono ancora oggi nel nome d’una via galatinese, ricordo, sempre dai ‘fuochi’, un ‘Conti de la Chiura’, albanese con figli, ormai morto nel 1545; e il ramo, già citato, di Andrea ‘de la Chiura’, che poi presenta, nel corso del Cinquecento, anche la variante ‘Chiura’, e poi, nel Seicento ‘Chiuro’, se non appartiene ad altro ramo.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

- AAO = Archivio Arcivescovile di Otranto.
 AAP = Atti dell’Accademia Pontaniana di Napoli.
 AHP = Archivum Historiae Pontificiae.
 AM = Archivio Muratoriano.
 APG = Archivio della parrocchia di SS. Pietro e Paolo di Galatina.
 ASC = Archivio Storico della Calabria.
 ASL = Archivio di Stato di Lecce.
 ASN = Archivio di Stato di Napoli.
 ASN Fuochi del 1545 = Numerazione dei fuochi di San Pietro in Galatina. Anno 1545 (in ASN, Sala Catasti, vol. 377).
 ASP = Archivio Storico Pugliese.
 ASPN = Archivio storico per le province napoletane.
 BBGG = Bollettino della Badia greca di Grottaferrata.
 BR = Brundisii Res.
 BSTO = Bollettino Storico di Terra d’Otranto.
 CE = Cenacolo.
 CSS = Centro di Studi Salentini.
 CSSCA = Centro di studi sulla storia e la civiltà adriatica.
 IM = Incontri Meridionali. Rivista quadrimestrale di storia e cultura.
 MLI = Medioevo letterario d’Italia.
 NIC = Nicolaus. Studi storici.
 RA = Radici. Rivista Lucana di Storia e Cultura del Vulture.
 RASM = Rassegna Storica del Mezzogiorno.

¹⁷² Con una Caterina Biscia sposata Galluccio; mentre nel tempo altre parentele erano state contratte con famiglie patrizie come Mongiò e Vernaleone.

¹⁷³ ASN Gravami del 1562; grav. 86.

¹⁷⁴ La tendenza, intuibile, si può anche facilmente comprovare: ad es., per l’area leccese, Chirizzi *Albanesi* pp. 182-184.

Rogeri de Pacienza, *Lo Balzino* in *Opere* a c. di M. Marti, Lecce, Milella, 1977.

RS = *Rinascenza salentina*.

RSA = *Rassegna Salentina*.

RSDI = *Rivista di storia del diritto italiano*.

RSM = *Rivista Storica del Mezzogiorno*.

RSS = *Rivista storica salentina*.

RSSa = *Rassegna Storica Salernitana*

SA = *Südosteuropäische Arbeiten*.

SNSP = Società Napoletana di Storia Patria.

SOC = *Studi sull'Oriente Cristiano*.

SS = *Studi Salentini*.

Reference

A. Barone, A. Savaglio, F. Barone, *Albanesi di Calabria: capitoli, grazie ed immunità. Il ruolo della Chiesa e la politica dei principi Sanseverino di Bisignano tra 15. e 16. secolo*, Acri, Galsiberis, 2000.

A. Cinque, *Carosino. Sopravvivenze storiche di una comunità*; Taranto, Mandese, 1988.

A. Foscarini, *Armerista e notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie di Terra d'Otranto*, Lecce, Primaria tip. La Modernissima, 1927 (r.a. Bologna, Forni, 1971).

A. Foscarini, *Gli Urosio esuli in Terra d'Otranto*, Lecce, E. Bortone, 1908.

A. Laporta, *Alcune considerazioni nel dominio dei Castriota in Galatina (1485-1561)*, in BSTO 3 (1993), pp. 131-144.

A. Masci, *Discorso sugli Albanesi del Regno di Napoli (1807; 1847³)*, a c. di C. Marco, Lungro, Marco Editore, 1990.

A. Moles, *Decisiones Supremi Tribunalis Regiae Camerae Summarie Regni Neapolis*, Neapoli, ex R. Typ. Ae. Longi, 1670.

A. P. Coco, *Casali albanesi nel Tarentino*, Grottaferrata, San Nilo, 1921.

A. P. Coco, *Faggiano. Primo casale albanese nel Tarentino*, Taranto, Pappacena, 1929.

A. Scandone, *Le tristi Reyne di Napoli, Giovanna III e Giovanna IV d'Aragona*, Napoli, Coop. Tipog. Sanitaria, 1930 (già in ASPN a puntate).

A. Sharrexhi, N. Basha, *Vepra të Autorëve dhe studiuesve italianë për Shqipërinë dhe shqiptarët (Shek. XV-XX) Katalog*, Tirana [Bibliot. Nazionale] 1995.

A. Spagnoletti, *Un mare stretto e amaro. L'Adriatico, la Puglia e l'Albania (secc. XV-XVII)*, Roma, Viella 2014.

A. Stipčević, *La politica veneziana e la colonizzazione albanese in Dalmazia*, in RSM 27 (1992) pp. 40-48.

A. T. Arcudi (†1718), *Galatina letterata*, Genova (?), G. B. Celle (?) 1709.

A. Vaccaro, *Fonti storiche e percorsi della storiografia sugli Albanesi d'Italia (secc. XV-XVII). Un consuntivo e prospettive di ricerca* in SOC 8(2004) pp.131-192.

A. Vaccaro, *I rapporti politico – militari fra le due sponde adriatiche nei tentativi di dominio dell'Albania medievale (Secoli XI – XIV)*, in SOC 10 (2006), pp. 13 – 71.

A. Vaccaro, *Italo-albanensia. Repertorio bibliografico sulla vita religiosa, sociale, etc.*, Cosenza, Ed. Bios, 1994.

B. F. Perrone, *Neofeudalesimo e civiche università in Terra d'Otranto*, I-II, Galatina, Congedo, 1978-1980.

B. Papadia, *Memorie della città di Galatina nella Japigia (1792)*, a c. di G. Vallone, Galatina, Congedo 1984.

B. Vetere (ed.), *Il 'quaternus' del tesoriere di Lecce Giovanni Tarallo del 1473-1474*, Roma, ISIM, 2018.

C. Colafemmina, *Nuovi documenti sugli albanesi e gli slavi in Capitanata nei secoli XV e XVI* in *Preistoria* (XIV Convegno nazionale: 1993; ed. 1996), pp. 77-95.

C. Colafemmina, *Albanesi a San Giovanni Rotondo nel XV secolo* in *Preistoria* (XIII Convegno Nazionale: 1991; ed. Foggia 1993), pp. 211-217.

C. Colafemmina, *Albanesi e slavi in Capitanata nei secoli XV e XVI* in *NIC* 8 (a. V, 1,1994) pp. 71-94.

C. Colafemmina, *Albanesi e Slavi a San Severo nei secoli XV e XVI* in *Preistoria* (IX Convegno Nazionale: 1987; ed. 1988), pp. 145-150.

C. Colafemmina, *Documenti sullo stato di Terra d'Otranto nel 1483* in *BR* 13 (1981) pp. 75-89.

C. Colafemmina, *Frammenti di storia brindisina nel Grande Archivio di Napoli* in *BR* 18 (1986) pp. 175-185.

C. Colafemmina, *La colonia slava di Gioia nei secoli XV-XVI* in *Gioia. Una città*, pp. 317-355.

C. Colafemmina, *Slavi e Albanesi a Lucera nei secoli XV-XVI*, in *Miscellanea di storia Lucerina I* (Atti del I e II Convegno di Studi Storici) Lucera, C.R.S.C.E., 1987, pp. 95-106.

C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Galatina, Congedo, 2004.

C. Porzio, *La congiura de' baroni del Regno di Napoli contra il Re Ferdinando I*, Napoli, Nobile, 1859.

Contributi e documenti per la storia di Galatina, Galatina, CRSEC, 1996.

D. Cecchi (ed.), *Gli statuti di Monte Marciano ed il Codice 36...della Biblioteca comunale di Jesi*, Jesi, Cassa di Risparmio, 1985.

D. Cecchi, *Disposizioni statutarie sugli stranieri e sui forestieri* in *Stranieri e forestieri* pp. 29-92.

D. Zangari, *Le colonie italo albanesi di Calabria. Storia e demografia (secoli XV-XIX)*, Napoli, Casella, 1941.

Das östliche Mitteleuropa in Geschichte und Gegenwart, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1966.

Dokumenta të shekullit XV për historinë a Shqipërisë, IV, 1 (1479-1499), a c. di I. Zamputi, Tirana, "Mihal Duri", 1967.

E. Aar (L.G. De Simone), *Gli studi storici in Terra d'Otranto*, Firenze, Galileiana, 1888.

E. Capiabbi, *Di alcune colonie albanesi della Calabria Citra. Notizia e documenti* in *ASC* 6 (1918) pp. 259-288.

E. Panareo, *Saggio di bibliografia albanese*, Lecce, Scorranooffset, 1996.

E. Pontieri, *Ferrante d'Aragona re di Napoli*, Napoli, ESI, 1969².

E. Tomai Pitinca, *Comunità albanesi nel Tarentino. Secolo XVI. Premessa per un discorso ...ecclesiale* in *BBGG* 35 (1981) pp.113-132; , 36 (1982) pp. 3-21; 95-122.

E. Tomai Pitinca, *Istituzioni ecclesiastiche dell'Albania Tarantina*, Galatina, Congedo, 1984.

E. Tomai Pitinca, *Note su una comunità greco-albanese di Taranto del XV secolo* in *BBGG* 33 (1979) pp. 57-73.

E. Tomai Pitinca, *Santa Maria della Camera e il diruto casale di Mennano* 7 (1977) pp. 29-43.

F. Forcellini, *Strane peripezie d'un bastardo di casa d'Aragona* Napoli, Pierro, 1915 (e già, a puntate, in *ASPEN*).

F. Gestrin, *La migrazione slava a Fano nel Quattrocento. L'insediamento e la collocazione sociale* in *RSM* 14 (1979) pp. 129-147.

F. Gestrin, *Le relazioni economiche tra le due sponde adriatiche fra Quattro e Cinquecento* in *Momenti e problemi* pp. 87-102.

- F. L. Pietrafesa, *Le immigrazioni albanesi nella regione del Vulture* in RA 7 (1991) pp. 5-28.
- F. Potenza, *L'università di Galatina e il 1565* in BSTO 3 (1993) 181s.
- F. Tajani, *Le storie albanesi*, Salerno, Fratelli Jovane, 1886.
- G. Annibaldi, *Immigrati albanesi e schiavoni a Jesi e nel suo contado nei secoli XV e XVI* in *Le Marche e l'Adriatico orientale* pp. 113-140.
- G. Caputi, *Dai Nemagni sovrani dei Serbi ai duchi Caponi-Nemagni e Granai-Castrioti*, Napoli, tip. Novecento, s.d. [1909?].
- G. Carito, *Ottone di Grecia, Brindisi e il Risorgimento ellenico* in RASM 1 (2016) pp. 127-175.
- G. Chiriatti, *Di G. B. Tafuri e di due altre sue probabili falsificazioni entrate nella raccolta muratoriana* in AM I, 9 (1910) pp. 3-94 (=413-506).
- G. Delille, *I meccanismi sociali in Gli Albanesi in Calabria* pp. 100-110.
- G. La Mantia *I capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia dei secoli XV e XVI*, Palermo, Giannitrapani, 1904.
- G. Petrotta, *Saggio di bibliografia albanese. 1500-1930*, Palermo, s. e. , 1931
- G. Picchierri, *Altri cognomi di origine albanese nel Tarantino* in RSA 7 (1-2, 1982) pp. 11-27.
- G. V. Meola, *Delle storie della chiesa greca in Napoli esistente*, Napoli, Mazzola-Vocola, 1790.
- G. Vallone, *Aspetti giuridici e sociali nell'età aragonese: i Castriota in terra d'Otranto* (1981; 1986²) in G. Vallone, *Feudi e città* 37-81.
- G. Vallone, *Casa Zimara*, in S, 7 (1984) 45-50.
- G. Vallone, *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Galatina, Congedo, 1993.
- G. Vallone, *G. B. Tafuri e B. Papadia storici e l'ideale della civica amministrazione* (1984) in G. Vallone *Feudi e città* 207s.
- G. Vallone, *Galatina tra storia e leggenda: problemi demografici e formazione del territorio (sec. XII-XV)* in BSTO 3 (1993) 19-40.
- G. Vallone, *I privilegi dei Brindisini e la famiglia Barlà* (1988) in G. Vallone, *Feudi e città* 91s.
- G. Vallone, *Il laboratorio dell'accoglienza. Albanesi a Galatina (sec. XV-XVII)* in *Tra Letteratura e Storia*, pp. 65-76.
- G. Vallone, *Intemperanze di Ferrante Castriota Scanderbeg* in *Il Galatino*, 12 maggio 1989, p. 3.
- G. Vallone, *Introduzione* in F. Briganti, *Scritti giuridici con allegazioni di M. Arditi e altri*, Lecce, CSS, 2011, pp. IX -LXX.
- G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo e Antico regime*, Roma, Viella, 1999,
- G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce, Milella, 1985.
- G. Vallone, *Mito e verità di Stefano Agricoli, arcivescovo e martire di Otranto (1480)*, AHP 29 (1991) pp. 281-310.
- G. Vallone, *Periudha pas Skënderbeut. Integrimi i Shqipërëve në institucionet salentine në shekujt XV-XVII*, Lecce, Acustica, 2008.
- G. Vallone, *Pietro S. detto il Galatino*, in AA.VV. *Letteratura e storia meridionale. Studi offerti a Aldo Vallone*, Firenze, Olschki 1989, pp. 87-105.
- G. Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale* (1991) in G. Vallone, *Feudi e città*, 9s.

G. Vitale, *Mobilità geografica e cittadinanza nel Mezzogiorno aragonese. Qualche osservazione* in ASPN 127 (2009) pp. 33- 53.

G.B. Manieri, *Tractatus de numeratione personarum per focos...* Neapoli, exp. N. et V. Rispoli, 1733.

G.F. De Ponte, *De potestate Proregis Collateralis Consilij, et Regni regimine tractatus*, Neapoli, ex typ. h. T. Longi, 1621².

G.G. Chirizzi, *Albanesi e Corfioti immigrati a Lecce nei secoli XV-XVII* in *Annuario 1995-1996 del Liceo-Ginnasio Statale "G. Palmieri"*, Lecce, Conte 1996, pp.171-191.

Gioia. *Una città nella storia e civiltà di Puglia*, Fasano, Schena, 1986.

Gli Albanesi in Calabria = Gli Albanesi in Calabria. Secoli XV- XVIII, a c. di C. Rotelli, Cosenza, Ed. Orizzonti Meridionali, 1990.

I rapporti politici e diplomatici, Roma, CSSCA, 1988 e in RSM 21-22 (1986-1987).

I. Sarro, *L'insediamento albanese di Pianiano*, Arcore, Grafimage, 2013.

Istituto Storico italiano per il Medio Evo.

Italia felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Romagna, Marche, Abruzzi. Secoli XV-XVI, a c. di S. Anselmi, Ancona, Quaderni di Proposte e ricerche, 1988.

J. Mazzoleni (ed.), *Il 'Codice Chigi'. Un registro della Cancelleria di Alfonso d'Aragona... per gli anni 1451-1453* Napoli, L'Arte Tipografica, 1965.

J. Mazzoleni, *Regesto della Cancelleria Aragonese di Napoli*, Napoli, L'Arte Tipografica, 1951.

K. Kamsi, *Shqiptarët e Italisë*, Shkodër, Phoenix, 2006.

L. G. De Simone, *Lecce e i suoi monumenti* (1874), con le postille di N. Vacca, Lecce, CSS, 1964.

L. Lume, *Le fonti documentarie marchigiane per lo studio delle due coste adriatiche in Momenti e problemi* pp. 211- 233.

L. Nadin, *Migrazioni e integrazione. Il caso degli albanesi a Venezia (1479-1552)*, Roma, Bulzoni, 2008.

L. Tasselli, *Antichità di Leuca*, Lecce, Micheli, 1693.

L. v. Thallóczy, *Die albanische Diaspora in Illyrisch-albanische Forschungen*, vol. I, Duncker & Humblot, München & Leipzig, 1916, pp. 299-341.

L. Volpicella, *Regis Ferdinandi primi Instructionum liber*, Napoli, Soc. Nap. di Storia Patria, 1916.

Le Marche e l'Adriatico orientale: economia, società cultura dal XIII secolo all'Ottocento, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche* vol. 82 (1978).

Le relazioni culturali e artistiche in RSM 19-20 (1984-1985).

Le relazioni religiose e chiesastico-giurisdizionali, Roma, CSSCA, 1976, e in RSM 11-12 (1976-1977).

Lettere di Giovanni Pontano a principi ed amici, a c. di E. Pèrcopo, Napoli, Giannini, 1907.

M. A. Visceglia, *Territorio feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna*, Napoli, Guida, 1988.

M. Ascheri, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio* in RSDI 60 (1987) pp. 179- 194.

M. Frezza, *De subfeudis baronum et investituris feudorum ... Venetiis*, apud N. de Bottis, 1579.

M. Genesin, *Alla ricerca della diaspora(?) perduta: tracce della presenza albanese nell'Italia settentrionale (ed in particolare a Venezia)* in *Memoria e diaspora* pp. 73-85.

M. Greco, *Immigrazioni di Albanesi e Levantini in Manduria desunte dal 'Librone Magno'* in RS 8 (1940) pp. 208-220.

M. Mandalà, *Mundus vult decipi. I miti della storiografia arbëreshe*, Palermo, Mirror, 2007.

M. Moroni, *Schiavoni, morlacchi e albanesi a Recanati nelle fonti catastali del XVI secolo in Italia felix* pp. 154-168.

M. Natalucci, *Insedimenti di colonie e gruppi dalmati, slavi e albanesi, nel territorio di Ancona (sec. XV- XVI)* in *Le Marche e l'Adriatico orientale* pp. 93-111.

M. Pastore (ed.), *Il codice di Maria d'Enghien*, Galatina, Congedo, 1979.

M. Pastore, *Pergamene dell'università di Galatina* in SS 7(1959) pp. 256-271.

M. Sanudo, *Diarii* vol. I (Venezia, F. Visentini, 1879).

M. Sensi, *Fraternite di slavi nelle Marche: il secolo XVI* in *Le Marche e l'Adriatico orientale* pp. 53 -84; e in *Italia felix. Migrazioni slave* pp. 192 -212.

M. Sensi, *Slavi nelle Marche tra pietà e devozione in Stranieri e forestieri nella Marca* pp. 481- 506.

M. Spremić, *Osmosi di popolazione tra le due sponde adriatiche. Aspetti religiosi e chiesastici (secc. XIII-XV)* in *Le relazioni religiose* pp. 145- 156.

Memoria e diaspora (Atti delle Giornate di incontri 15-19 aprile 1999, Lecce), Lecce, Il Laureato, 2004.

Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche, Lecce, CSS, 1973.

N. Barone, *Le cedole di Tesoreria dell'Archivio di Stato di Napoli dell'anno 1460 al 1504* in ASPN, IX (1884) pp. 5-34; 205-248; 387-429; 601-637; X (1885) pp. 5-47. Barone

N. Barone, *Notizie storiche raccolte dai Registri Curiae della Cancelleria aragonese* in ASPN XIII (1888) pp. 745-771; XIV (1889) pp. 5-16; 177-203; 397-409; XV (1890) pp. 209-232; 452-471; 703-723.

N. E. Karapidakis, *La formazione di un ceto di potere a Corfù nel XV secolo* in *Venezia e le isole Ionie*, pp. 165- 175:

O. Mastrojanni, *Sommario degli atti della Cancelleria di Carlo VIII a Napoli*, in ASPN 20 (1895) pp. 48-63; 265-282; 563-597.

P. Bartl, *Die Albaner*, in *Historische Bücherkunde Südosteuropa* (ed. M. Bernarth), SA 76, 1 (1978) pp. 635-497.

P. Bartl, *Fasi e modi dell'immigrazione albanese in Italia* in RSM 14 (1979) pp. 197-212.

P. De Biase, *Gli Schiavoni e il casale della Trinità nel primo Cinquecento. Note di demografia storica* in ASP 39 (1986) pp. 393-404.

P. De Leo, *Insedimenti albanesi in Calabria. L'esempio di S. Sofia d'Epiro* (1981) in P. De Leo *Mezzogiorno medievale* pp. 195-217.

P. De Leo, *Mezzogiorno medievale. Istituzioni, società, mentalità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1984.

P. F. Palumbo (ed.), *Libro Rosso di Lecce*, vol. I, Fasano, Schena, 1997.

P. Petta, *Despoti d'Epiro e principi di Macedonia*, Lecce, Argo, 2000.

P. Petta, *L'esodo dei Coronei. Una pagina della storia degli Italo-Albanesi* in IM 1 (3, 1996) pp. 35-61.

P. Petta, *Stradioti. Soldati albanesi in Italia (sec. XV-XIX)*, Lecce, Argo 1996.

P. Pierucci, *Emigrazione slava nelle province abruzzesi: secoli XV-XVI* in *Italia felix. Migrazioni slave* pp. 232- 246.

P. Xhufi, *Arbërit e jonit. Vlora, Delvina e Janina në shek. XV – XVII. Botim i dytë i plotësuar*, voll. I, II, Tirana, Onufri, 2016.

Preistoria. Protostoria. Storia della Daunia. Convegni, San Severo, Archeoclub d'Italia.

Privilegi et capitoli = Privilegi et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli.... Venetia, P. Dusinelli, 1588.

Privilegii et capitoli della città de Cosenza = Privilegii et capitoli della città de Cosenza et soi casali...., Neapoli, exc.r apud M. Cancer, 1557.

R. Alaggio (ed.), *Le Pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, Galatina, Congedo, 2004.

R. Buonocore de Widmann, *I discendenti dei Paleologo imperatori di Costantinopoli*, estratto da *Rivista Araldica* 1930, pp. 3-7.

R. Colapietra, *Baronaggio, umanesimo e territorio nel Rinascimento meridionale*, Napoli, La Città del Sole, 1999.

R. Jurlaro, *Gli Slavi a Brindisi fino al XVIII secolo* in *Das östliche Mitteleuropa* pp.147-162.

R. Jurlaro, *Immigrazione slava in Brindisi nel Quattrocento* in *I rapporti politici*, pp. 93-99.

R. Jurlaro, *I Musachi despotti d'Epiro 'in Puglia a salvamento'*, Bari, ECL, [s.d. ma

R. Maisano, *Su alcune discendenze moderne dei Paleologi di Bisanzio* in *RSSa* 5 (1988) pp. 77-90.

R. Maranta, *Consilia sive responsa...*, Venetiis, apud I.B. Sessam... , 1591.

R. Perrone Capano, *Sulla presenza degli slavi in Italia e specialmente in Italia meridionale* in *AAP* 12 (1962) pp. 139-172.

R. Sassi, *Immigrati dell'altra sponda adriatica a Fabriano nel Quattrocento* in *Italia felix* pp. 94-110.

S. Anselmi, *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica nelle Marche in Italia felix. Migrazioni slave* pp. 57- 93.

S. Anselmi, *Prefazione. Slavi e albanesi nell'Italia centro-orientale in Italia felix. Migrazioni slave* pp. 12-32.

S. Anselmi, *Schiavoni e Albanesi nell'agricoltura marchigiana dei sec. XIV e XV* (1976) in *Le Marche e l'Adriatico orientale* pp. 141- 173.

S. Panareo, *Albanesi nel Salento e Albanesi al servizio del Regno di Napoli* in *RS* 7 (4, 1939) pp. 329-343.

S. Panareo, *In Terra d'Otranto dopo l'invasione turchesca*, *RSS* 8 (1-2, 1913) pp. 35-56.

Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI... Macerata, Centro di Studi Storici maceratesi, 1996.

The living Scanderbeg = The living Scanderbeg. The Albanian Hero between Myth and History, (M. Genesin, J. Matzinger, G. Vallone eds.), Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2010.

Tra Letteratura e Storia. Studi in onore di R. Jurlaro, Galatina, EdPan, 2008.

U. Congedo, *I Castriota Scandembergh duchi di Galatina: 1485-1561*, *RSS* 1 (1903) pp. 152-183.

V. A. Greco, *Feudo e masserie a Monteiasi in età moderna*, Manduria, Tiemme, 2010.

V. Bonazzoli, O. Delucca, *Slavi e albanesi nella Romagna malatestiana: primi esiti di ricerche d'archivio a Cesena, Rimini, Forlì* in *Italia felix. Migrazioni slave* pp. 213- 231.

V. Foretić, *Sui rapporti culturali croato-italiani in Le relazioni culturali e artistiche* in *RSM* 19-20 (1984-1985) pp. 73-85.

V. Giura, *La comunità greca di Napoli* (1982) in V. Giura, *Storie di minoranze* pp. 119-156.

V. Giura, *Per la storia degli albanesi d'Italia. La vita quotidiana nel Seminario di S. Benedetto Ullano* (1981), in GIURA, *Storie di minoranze* pp.157- 173.

V. Giura, *Storie di minoranze. Ebrei, greci, albanesi nel Regno di Napoli*, Napoli, ESI, 1984.

V. L. Castrignanò, *Ingiurie e minacce in un registro giudiziario salentino del tardo Quattrocento* in *MLI* 13 (2016 [2017]) pp. 97-113.

V. Ligorì, *Famiglie, parentele nei registri parrocchiali galatinesi del Cinquecento* in *BSTO* 7 (1997) pp. 63- 118.

V. Ligorì, *Ferrante e gli altri. L'integrazione degli immigrati albanesi nella Galatina del Cinquecento* in *The living Scanderbeg* pp. 223-227.

V. Ligorì, *Spunti di storia sociale galatinese in un documento del primo Cinquecento*, in *Contributi e documenti* pp. 15-51.

V. Musardo Talò, *Monteparano antico casale albanese*, Manduria, Lacaita, 1991.

Venezia e le isole Ionie, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere, Arti, 2005.

